

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

209° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali..... | <i>Pag.</i> | 9 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 32 |
| 3 ^a - Affari esteri..... | » | 35 |
| 5 ^a - Bilancio..... | » | 43 |
| 7 ^a - Istruzione..... | » | 47 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni..... | » | 56 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 68 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 72 |

Commissioni riunite

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)..... | <i>Pag.</i> | 3 |
|---|-------------|---|

Organismi bicamerali

| | | |
|----------------------------|-------------|----|
| Sul ciclo dei rifiuti..... | <i>Pag.</i> | 75 |
| Mitrokhin | » | 76 |

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|---|-------------|----|
| 3 ^a - Affari esteri - Pareri..... | <i>Pag.</i> | 78 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri..... | » | 79 |
| 7 ^a - Istruzione - Pareri..... | » | 85 |
| Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri..... | » | 86 |

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il ministro per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(233) COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

(550) MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta

(1604) LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza

(1647) VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo

(1702) RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti

(1748) PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 233, 550 e 1513, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1598, 1604, 1647, 1702, 1748. Congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 233, 550 e 1513 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio, con le integrazioni delle relazioni introduttive e relative ai cinque provvedimenti, nn. 1598 (d'iniziativa del senatore Cossiga), 1604 (d'iniziativa del senatore Lavagnini), 1647 (d'iniziativa dei senatori Vitali ed altri), 1702 (d'iniziativa del senatore Ripamonti) e 1748 (d'iniziativa del senatore Palombo), nel frattempo assegnati alle Commissioni riunite.

Il presidente CONTESTABILE, relatore per la 4^a Commissione, relativamente al disegno di legge n. 1598, d'iniziativa del senatore Cossiga, osserva che il pur apprezzabile tentativo di attribuire al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e sicurezza e per il segreto di Stato gli stessi poteri di una Commissione parlamentare d'inchiesta potrebbe configurare una violazione del principio della separazione dei poteri, attribuendo al Parlamento la possibilità di un intervento diretto in ambiti che la Costituzione e le leggi riservano al potere esecutivo.

Relativamente al disegno di legge n. 1604, d'iniziativa del senatore Lavagnini, osserva che l'aspetto di maggiore interesse sarebbe rappresentato dagli articoli da 24 a 27, relativi alla tutela del segreto. Infatti, l'articolo 24, che definisce la nozione di segreto di Stato, tenta di superare molte delle indeterminanze presenti nell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, dando al bene tutelato contorni più precisi, attraverso la necessità di un danno grave all'integrità dello Stato per attivare la tutela del segreto. Inoltre, l'opportuno inserimento degli «interessi economici del Paese» tra quelli che abbisognano della tutela del segreto viene operato in maniera più circostanziata rispetto al provvedimento governativo attraverso la dizione «..interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato». Sono quindi previste le necessarie modifiche di carattere processuale, e, come in altri provvedimenti, viene individuato nella classificazione lo strumento idoneo alla tutela del segreto, prevedendo tra l'altro una disciplina molto analitica e riducendo le classifiche da quattro (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato) a tre (segretissimo, segreto, confidenziale). È infine presa in considerazione l'irrinunciabile necessità dell'istituzione di garanzie funzionali per il personale dei servizi, disciplinate in maniera simile al disegno di legge governativo ma con una significativa differenza, consistente nella previsione di un comitato di garanti chiamato a verificare la rispondenza delle condotte costituenti reato tenute dai membri dei servizi ai requisiti di operatività della causa di giustificazione.

Per ciò che concerne i disegni di legge nn. 1647, d'iniziativa dei senatori Vitali ed altri, e 1702, d'iniziativa del senatore Ripamonti, rileva che la loro caratteristica saliente consiste nell'istituzione dell'inopponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti

di strage e di terrorismo. Nel primo provvedimento la modifica viene introdotta attraverso un articolo aggiuntivo (il 15-*bis*) all'impianto normativo della legge n. 801 del 1977, nel secondo, invece, si opta per la modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale e degli articoli 66 e 245 delle norme di attuazione dello stesso codice.

Relativamente al disegno di legge n. 1748, d'iniziativa del senatore Palombo, osserva che esso tende a collocarsi sulla scia dei provvedimenti dei senatori Cossiga, Manfredi e Lavagnini, prevedendo l'attribuzione al Presidente del Consiglio dell'alta direzione, della responsabilità politica generale e del coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico. Altresì ipotizza l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, con a capo un'apposita autorità politica (il Sottosegretario all'informazione per la sicurezza), costituito da un comitato esecutivo di guida e coordinamento, una unità centrale e dai due nuovi servizi di informazione e sicurezza, uno per l'interno (il SII) ed uno per l'esterno (il SIE). Sottolinea quindi la particolare rilevanza che assume il disposto dell'articolo 10, laddove è prevista l'istituzione, presso la Corte di cassazione, di un gruppo di tre magistrati competenti a concedere le autorizzazioni su richiesta del Sottosegretario all'informazione per la sicurezza, all'attuazione di intercettazioni, apertura di corrispondenza, sequestro di documentazione e perquisizioni nei confronti dei cittadini. Osserva infine che il provvedimento innova anche la struttura del Comitato parlamentare di controllo, affidandone la presidenza alla componente politica dell'opposizione e includendo tra le sue funzioni anche l'espressione di un parere preventivo sia in ordine ai bilanci preventivi e ai consuntivi di spesa, sia sul regolamento per l'ordinamento del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato.

In conclusione rileva che la copiosità dei provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite, provenienti dal Governo, da esponenti della maggioranza, da esponenti dell'opposizione e da esponenti del Gruppo misto, attesta che l'aggiornamento della disciplina prevista dalla legge n.801 del 1977 è comunemente ritenuto indispensabile. Osserva in secondo luogo che un ruolo centrale non può che essere occupato dal problema di una corretta definizione della nozione di segreto di Stato. Infatti, a suo avviso, sarebbe proprio l'impostazione di cui alla normativa vigente quella suscettibile di essere rivista: espressioni come «idoneità degli atti a recar danno alla integrità», «indipendenza», «difesa militare», «fatti eversivi dell'ordine costituzionale», in essa presenti così come nei provvedimenti all'esame delle Commissioni, sarebbero difficilmente riconducibili a ragionamenti giuridici, in quanto l'ampiezza della sfera di operatività della tutela del segreto verrebbe a dipendere, in ultima analisi, dall'organo che giudica e decide, di volta in volta, cosa sia «idoneità a recar danno» o «fatto eversivo». Inoltre, l'unificazione del segreto politico e di quello militare sotto la comune locuzione «segreto di stato» sembrerebbe avere scarsa incisività: infatti, il codice penale vigente continua, agli articoli

257 e 258, a prevedere reati di spionaggio ed i codici militari menzionano espressamente i segreti militari, contribuendo a mantenere viva una certa autonomia della nozione di segreto militare rispetto a quella del segreto politico.

Precisa infine che una volta stabilita una nozione sufficientemente univoca e giuridicamente accettabile di segreto di Stato, le Commissioni saranno chiamate a valutare le opzioni più rispondenti all'esigenza della sua tutela; questo passo ricomprenderà sia la definizione dei poteri inerenti al Presidente del Consiglio dei Ministri, quale organo di vertice dell'apparato di *intelligence*, sia la configurazione della struttura operativa dei Servizi stessi.

Il senatore PASTORE, relatore per la Commissione affari costituzionali, condivide le considerazioni integrative svolte dal presidente Contestabile, aggiungendo, quanto al disegno di legge n. 1598, del senatore Cossiga, che l'attribuzione al Comitato parlamentare di controllo della qualità e delle funzioni proprie di un organo di inchiesta parlamentare non sembra conforme alle tradizioni di quest'ultimo istituto: esse, infatti, presuppongono un oggetto di inchiesta almeno tendenzialmente delimitato, relativo a eventi e vicende già realizzatisi e non a un'intera materia come «fenomeni e fatti di terrorismo interno e internazionale»; d'altra parte, la proposta non appare compatibile, data la composizione del Comitato, con l'articolo 82 della Costituzione, che impone di «rispecchiare la proporzione dei vari gruppi» nella formazione degli organi di inchiesta parlamentare.

Replica il ministro FRATTINI sottolineando l'opportunità di procedere ad interventi circostanziati volti a consentire alle attuali strutture dei servizi di svolgere efficacemente il loro compito istituzionale. Il soddisfacimento di tale esigenza, obiettivo primario del disegno di legge governativo e peraltro già prospettato nella scorsa legislatura in sede di esame di un più ampio progetto di riforma, è infatti, dato l'attuale contesto socio-politico, non ulteriormente differibile. Procedere immediatamente ad una pur auspicabile riforma strutturale dell'ordinamento dei servizi potrebbe, a suo avviso, pregiudicare il soddisfacimento immediato.

Relativamente al rapporto tra Parlamento e Governo, osserva che l'organo parlamentare di controllo dei servizi non dovrebbe essere titolare di attribuzioni in grado di incidere sulla gestione operativa e funzionale degli stessi. Infatti, la configurazione giuridica del potere di controllo presuppone una diversità sostanziale tra organo controllore e organo controllato. Ritiene quindi difficilmente configurabile l'istituzione di un Comitato di garanti rispondente direttamente al Parlamento. Tale organo, peraltro, ben potrebbe atteggiarsi come organismo di supporto del CESIS.

Conclude auspicando che le Commissioni riunite tengano nel debito conto le esigenze di natura immediata sottese al disegno di legge presentato dal Governo, pervenendo in tempi brevi all'approvazione di un testo-base contenente le necessarie modifiche ed integrazioni alla normativa vi-

gente. Ribadisce comunque la non contrarietà, in linea di massima, del Governo ad una riforma strutturale dell'ordinamento dei servizi, la quale tuttavia meriterebbe un esame ponderato ed analitico che sarebbe forse più opportuno svolgere separatamente da quello relativo alle necessità contingenti del settore.

Il senatore Massimo BRUTTI chiede, pur non entrando nel merito di una riforma strutturale dell'ordinamento dei servizi, se l'impostazione proposta dal Governo in ordine alla trattazione del tema possa comunque comprendere l'approfondimento di una serie di tematiche di fondamentale importanza, quali ad esempio l'introduzione di una definizione più netta delle componenti dei servizi e dei poteri del Comitato parlamentare di controllo in ordine a quelle operazioni in cui possono essere fatte valere le cosiddette garanzie funzionali, l'istituzione di un Comitato di garanti a controllo parlamentare con competenze specifiche in alcuni particolari settori (prevista, ad esempio, nell'ordinamento tedesco) e la possibilità di una riforma che attribuisca al CESIS maggiore centralità e forza.

Replica il ministro FRATTINI, precisando che l'impostazione proposta dal Governo è da considerarsi suscettibile di eventuali integrazioni. Infatti, per quanto attiene al tema dei controlli e delle garanzie vi è piena disponibilità a studiare soluzioni alternative modellate sulla normativa tedesca, così come ben potrebbe configurarsi, in ordine al ruolo e alle funzioni del CESIS, una disciplina rinforzata che lo inquadri come strumento di supporto funzionale all'esercizio dei poteri.

Osserva tuttavia che relativamente alla definizione delle competenze delle varie componenti dei servizi sarebbe opportuno procedere con la massima cautela: infatti, nelle passate legislature l'impossibilità di raggiungere un accordo sulla questione ha dato sempre luogo all'impossibilità di pervenire ad una pur sollecita ed auspicata riforma.

Il senatore FALCIER dichiara di aver rilevato, nelle audizioni informali svolte dinanzi alle Commissioni riunite, una serie di giudizi positivi, da parte dei massimi esponenti delle forze di polizia, circa i rapporti tra queste e i servizi di informazione e sicurezza: giudizi a volte persino eccessivi, tanto da indurre un dubbio circa la reale dislocazione operativa delle attività di *intelligence*, che sembrerebbe piuttosto interna agli stessi corpi di polizia, i quali pertanto non sarebbero affatto interessati a incrementare l'efficienza e i poteri dei servizi.

Replica il ministro FRATTINI, precisando che qualsiasi ridefinizione dei poteri dei servizi di informazione e sicurezza andrebbe comunque compiuta nell'ambito delle competenze delineate dalla normativa vigente. Al riguardo è infatti ferma intenzione del Governo ribadire e rafforzare la distinzione strutturale tra servizi di informazione e sicurezza da un lato e Forze di polizia dall'altro.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore MANFREDI, ponendo l'accento sulla necessità di strutturare i tempi della discussione generale in modo tale da consentire agli oratori un ponderato esame della problematica in questione.

Il Presidente CONTESTABILE fa presente al senatore Manfredi che, stanti le urgenze prospettate nel suo intervento dal ministro Frattini, sarebbe opportuno procedere con sollecitudine all'approvazione di una riforma, sia pur circostanziata, della normativa riguardante l'ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.

Ricorda comunque che, attesa l'imminente presentazione di un disegno di legge da parte del senatore Massimo Brutti, i tempi della discussione generale saranno in ogni caso strutturati in maniera tale da comprendere anche l'esame del suddetto provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

206^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 22 ottobre.

Il presidente PASTORE, relatore, annuncia di aver riformulato l'emendamento 1.6 in termini di articolo aggiuntivo all'articolo 1. Detto emendamento (1.0.100), unitamente all'emendamento 1.0.1, sarà temporaneamente accantonato.

L'emendamento 1.33, già accantonato, viene quindi dichiarato decaduto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

I senatori TURRONI e PASSIGLI danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 2.2 e 2.1.

Il ministro LA LOGGIA si esprime in senso contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.2 e propone che siano accantonati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Esprime, invece, un parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Il presidente PASTORE, relatore si pronuncia conformemente al rappresentante del Governo.

L'emendamento 2.3 viene dichiarato decaduto, stante l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 2.2, posto in votazione, è respinto, mentre è accolto l'emendamento 2.1.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono temporaneamente accantonati. Si conviene quindi di rinviare l'esame dell'emendamento 2.0.3, il cui contenuto deve intendersi riferito all'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore TURRONI esprime rammarico per la reiezione dell'emendamento 2.2, volto ad affidare allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle garanzie delle minoranze e delle forme di partecipazione popolare negli statuti degli enti locali. Illustrando gli emendamenti 3.13 e 3.14 manifesta la propria contrarietà a prevedere una partecipazione diretta delle regioni alla formazione degli atti comunitari, che impedirebbe, a suo avviso, l'espressione di una posizione omogenea su questioni di grande rilevanza, come quelle, ad esempio, relative alla tutela dell'ambiente. Osserva, in proposito, che il testo proposto dal Governo, prevedendo una partecipazione diretta, eccede anche rispetto alla lettera dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Il senatore PASSIGLI esprime perplessità sulla previsione di una partecipazione diretta delle regioni e delle province autonome che non passi attraverso una rappresentanza unitaria. Ciò significa che alle delegazioni dovrebbero partecipare i rappresentanti di tutte le amministrazioni.

Il senatore MAGNALBÒ, relatore, ricorda che per quanto riguarda la cosiddetta fase discendente, le modalità della partecipazione delle regioni e province autonome saranno disciplinate in sede di revisione della legge La Pergola (legge n. 86 del 1989). Per la cosiddetta fase ascendente, invece, l'articolo 3 del disegno di legge in esame interviene, opportunamente, prevedendo il raccordo fra tutte le amministrazioni in modo da garantire l'unitarietà della posizione italiana da parte del capo delegazione.

Il ministro LA LOGGIA illustra l'emendamento 3.15, che appare idoneo a soddisfare le osservazioni del senatore Passigli, proponendo una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 3 che recepisce il risultato di un lungo confronto con le regioni, le istituzioni locali e il Ministro per le politiche comunitarie, rinviando alla Conferenza Stato-Regioni le modalità per la formazione delle delegazioni. Osserva, inoltre, che l'articolo 3

del disegno di legge ha il compito di attuare una disposizione contenuta nella Costituzione che il Governo non avrebbe potuto ignorare.

Il senatore KOFLER osserva che l'emendamento 3.15 riduce la portata della partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari, sia perché viene meno il richiamo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio, che sono le sedi dove si svolge l'attività di maggiore significato, sia perché riduce l'ambito del coinvolgimento alla sfera delle materie di competenza legislativa.

Il ministro LA LOGGIA evidenzia che nella formula «attività del Consiglio» sono sicuramente comprese tutte quelle compiute in sede istruttoria, per cui il testo non può interpretarsi nel senso di una esclusione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome dai comitati e dai gruppi di lavoro. Non sarebbe ammissibile, inoltre, un concorso alla formazione degli atti comunitari in materie di competenza non legislativa.

Il presidente PASTORE, relatore, osserva che il presupposto dell'articolo 3 è che si tratti di materie che rientrano nella potestà, delle regioni e province autonome. Ai sensi della Costituzione tale potestà riguarda, come è noto, la competenza legislativa.

Il senatore PASSIGLI dà per illustrato l'emendamento 3.5.

Il presidente PASTORE, relatore, rileva che l'emendamento 3.11 è da considerarsi assorbito dall'emendamento 3.15.

Il senatore KOFLER dà conto dell'emendamento 3.6, teso a sottolineare la particolarità delle autonomie speciali nella procedura di partecipazione alla formazione degli atti comunitari. Nello stesso senso si muove l'emendamento 3.7 che propone di prevedere la partecipazione alla delegazione di almeno un rappresentante delle autonomie speciali. Gli emendamenti 3.17 e 3.9 precisano che il ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee è obbligatoriamente proposto senz'altro dal Governo, su richiesta di una delle regioni o province autonome, mentre l'emendamento 3.8 prevede che il ricorso può essere proposto esclusivamente su istanza dei suddetti enti. L'emendamento 3.10, infine, è teso a sopprimere la limitazione, prevista nel comma 2, alle materie di competenza solo legislativa.

Il ministro LA LOGGIA esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.6, riformulato utilizzando l'espressione «tenendo conto» anziché quella proposta «nel rispetto». Condivide, in particolare, l'opportunità di riaffermare la speciale autonomia di alcune regioni, in considerazione del fatto che in sede di revisione dell'articolo 117 della Costituzione i loro interessi sono stati obiettivamente sacrificati.

Il senatore PASSIGLI osserva che gli emendamenti illustrati dal senatore Kofler suggeriscono una specialità che, a suo giudizio, a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e del nuovo assetto delle competenze legislative dovrebbe ritenersi almeno attenuata.

Il presidente PASTORE, relatore, rileva che il senso dell'emendamento 3.6, come riformulato, è quello di contemplare, opportunamente, le competenze particolari riconosciute alle regioni a statuto speciale.

Il senatore VILLONE rileva che gli emendamenti presentati dal Gruppo per le autonomie hanno un tenore non meramente formale e richiedono una riflessione sul significato che si deve attribuire alla specialità. Suscita perplessità, a suo giudizio, la previsione di una rappresentanza privilegiata delle autonomie speciali alla formazione degli atti comunitari, che potrebbe assumere un significato penalizzante nei riguardi delle altre regioni.

Il senatore BONGIORNO manifesta apprezzamento per la proposta illustrata dal senatore Kofler di sottolineare la particolarità delle autonomie speciali, che risulta affievolita dopo la revisione del Titolo V. A suo avviso, infatti, esistono tuttora le ragioni storiche, geografiche e politiche per riservare ad alcune regioni particolari forme di autonomia.

Il senatore KOFLER accetta la riformulazione dell'emendamento 3.6 proposta dal ministro La Loggia ed evidenzia la sostanziale diversità delle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale rispetto a quelle regolate dall'articolo 117 della Costituzione, diversità che legittima l'istanza di assicurare la rappresentanza dei suddetti soggetti in sede di formazione degli atti comunitari.

Il senatore STIFFONI dà per illustrati gli emendamenti a sua firma 3.4, 3.2 e 3.3 e ne propone l'accantonamento.

Il ministro LA LOGGIA rileva che il contenuto dell'emendamento 3.0.1, in materia di composizione delle delegazioni, è già disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 11 gennaio 2002. Non ritenendo opportuno cristallizzarne le disposizioni in norme di legge, invita i proponenti a ritirarlo.

Si procede all'illustrazione e alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore KOFLER illustra gli emendamenti 4.11, 4.10 e 4.9, tutti diretti ad eliminare la limitazione, a suo avviso impropria, alla sola competenza legislativa delle regioni e delle province autonome. Illustra, quindi, l'emendamento 4.8, precisando, su richiesta del ministro La Log-

gia, che l'espressione «attuativi» è ben più ampia di quella «applicativi», che sembra alludere ad accordi meramente esecutivi. Quanto all'emendamento 4.7, si tratta di omettere una limitazione che in effetti sarebbe propria solo delle materie di competenza concorrente, mentre l'emendamento 4.6, ad altro riguardo, introduce una precisazione necessaria.

Il senatore TURRONI, quindi, illustra gli emendamenti 4.15, 4.20, 4.14, motivandone le ragioni.

Il senatore MAGNALBÒ, relatore sull'articolo 4, illustra l'emendamento 4.22, diretto a semplificare la procedura, nonché l'emendamento 4.21.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 4.1, che ritiene necessario per identificare il soggetto che può rinvenire la lesione degli interessi in questione, nonché l'emendamento 4.2, da ritenere essenziale una volta che si acceda alla proposta soppressiva di cui all'emendamento 4.7 e, infine, l'emendamento 4.3, diretto a coinvolgere il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Riguardo all'emendamento 4.3 il ministro LA LOGGIA osserva che il riferimento alle altre amministrazioni competenti, contemplato dal testo in esame, include anche il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Il senatore PASSIGLI, quindi, illustra anche gli emendamenti 4.4 e 4.5, ritenendo che vi sia in materia una competenza primaria del Parlamento, che non può essere elusa.

Il ministro LA LOGGIA obietta che nelle fasi negoziali e in quelle di conclusione degli accordi internazionali, lo Stato è rappresentato dal Governo.

Secondo il senatore PASSIGLI potrebbero esservi, invece, alcuni casi in cui, quando le regioni intendano stipulare accordi internazionali, il Governo potrebbe intervenire negativamente e allora la consultazione del Parlamento sarebbe quanto mai opportuna.

Il presidente PASTORE ricorda che il Parlamento interviene nelle relazioni internazionali o per formulare indirizzi politici o in fase di autorizzazione alla ratifica degli accordi.

Il senatore VILLONE, quindi, dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 4.12 e 4.13. Il primo di essi intende introdurre una nozione più ampia di indirizzo politico, in modo che essa non coincida, come potrebbe accadere con l'espressione «opportunità politica», con l'indirizzo politico di maggioranza, ma si identifichi con gli indirizzi di politica estera dello Stato.

Il ministro LA LOGGIA si dichiara non contrario a tale proposta e chiede poi chiarimenti sull'emendamento 4.13, soppressivo del comma 6.

A tale riguardo il senatore VILLONE precisa che nei casi in questione la responsabilità dello Stato appare recessiva, perché si tratterebbe di materie proprie delle regioni.

Il ministro LA LOGGIA si riserva di approfondire la questione.

Il senatore TURRONI, a sua volta, osserva che la medesima questione si pone in riferimento al comma 2 dell'articolo 4.

Concorda il senatore VILLONE, aggiungendo che la limitazione, contenuta nel testo, alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome potrebbe essere fuorviante, secondo la corretta prospettiva del senatore Kofler. Osserva, inoltre, che nel comma 3 si dovrebbe far riferimento, più precisamente, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; inoltre, quanto alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari italiani, sarebbe più opportuno riferirsi a quelli competenti, piuttosto che a quelli «locali», che in concreto potrebbero non esservi.

Il presidente PASTORE ritiene che le ultime indicazioni del senatore Villone siano meritevoli di considerazione e lo autorizza, con il consenso della Commissione, a presentare i corrispondenti emendamenti.

Il senatore VILLONE, quindi, presenta gli emendamenti 4.100 e 4.101, intervenendo poi nuovamente sul comma 6 dell'articolo 4, per affermare che il potere sostitutivo dello Stato in tali casi non appare giustificato.

Il ministro LA LOGGIA ritiene invece che l'eventuale violazione degli accordi internazionali sottoscritti dalle regioni potrebbe comportare una responsabilità dello Stato.

Il senatore VILLONE a sua volta osserva che ciò sarebbe possibile quando vi sia un danno per lo Stato e dunque un suo interesse reale. Secondo il ministro LA LOGGIA tale presupposto è implicito, mentre il presidente PASTORE fa notare che esso è richiamato anche espressamente attraverso il rinvio all'articolo 6, comma 4.

Il senatore KOFLER, quindi, dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 4.12 e 4.13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545**Art. 1.****1.33**

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Salvo le ipotesi dell'articolo 120 della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato non può porre disposizioni di dettaglio, ancorché derogabili».

1.0.100PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è autorizzato, una volta emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la congruità e la coerenza terminologica.

2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.».

1.0.1

BASSANINI, VITALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e all'adeguamento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città, Autonomie locali, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla citata Conferenza Unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi precedenti, il governo si attiene ai seguenti principi:

a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da riconoscere, ad ogni livello di governo locale, la titolarità di un nucleo di competenze, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;

c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali di comuni e province, di quelle storicamente svolte e riconoscibili come proprie;

d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da garantire l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per l'assegnazione associata tra i comuni;

e) adeguamento dei procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermi restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;

f) individuazione e disciplina degli organi di governo delle città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia da comuni e province;

g) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;

h) revisione della disciplina delle incandidabilità, della ineleggibilità e della incompatibilità alle cariche di amministratore locale anche in relazione alle modifiche dell'ordinamento degli enti locali derivanti dall'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

i) previsione di meccanismi idonei ad assicurare la continuità e la stabilità del mandato degli organi di governo degli enti locali, al verificarsi di cause di cessazione delle cariche di sindaco e di presidente della provincia diverse dalle dimissioni;

j) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;

k) attribuzione alla autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali della disciplina dei controlli interni e degli interventi sostitutivi in caso di inerzia della amministrazione, fatto salvo il potere del governo previsto dall'articolo 120, comma 2, della costituzione. Fino all'esercizio del suddetto potere normativo da parte dell'ente locale, la eventuale nomina del commissario *ad acta* di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla Regione.

5. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) espressa indicazione sia delle norme abrogate per effetto dell'adeguamento del testo unico alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;

b) modificazione, integrazione, soppressione e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la

coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, al fine di adeguare le norme in materia di enti locali alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) rispetto dei principi desumibili delle giurisprudenza costituzionale;

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dai precedenti commi, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.».

2.3

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica».

2.2

TURRONI

Al comma 2, dopo le parole: «anche sostitutivo» sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine con le seguenti: «. Sono stabiliti dallo Stato i livelli essenziali delle garanzie delle minoranze e delle forme di partecipazione popolare».

2.1

PASSIGLI

Al comma 4, dopo le parole: «della regione», inserire le seguenti: «che ne assicura i requisiti minimi di uniformità».

2.0.1

GRILLOTTI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e all'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati agli articoli seguenti, disposizioni integrative e correttive».

2.0.2

GRILLOTTI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2-bis, il governo si attiene ai seguenti principi:

a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,

nonché valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e della città metropolitana;

b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da riconoscere, ad ogni livello di governo locale, la titolarità di nucleo di competenze, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;

c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, di quelle storicamente svolte e riconoscibili come proprie;

d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da garantirne l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;

e) osservanza del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo;

f) definizione di norme generali di garanzia in materia di ordinamento degli enti locali al fine di salvaguardare l'unitarietà dell'ordinamento giuridico;

g) adeguamento del procedimento di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermi restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;

h) individuazione e disciplina degli organi di governo delle città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di comuni e province;

i) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;

j) revisione della disciplina della incandidabilità, della ineleggibilità e della incompatibilità alle cariche di amministratore locale anche in relazione alle modifiche dell'ordinamento degli enti locali derivanti dall'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001;

k) previsione di meccanismi idonei ad assicurare la continuità e la stabilità del mandato degli organi di governo degli enti locali, al verificarsi di cause di cessazione delle cariche di sindaco e di presidente della provincia diverse dalle dimissioni;

l) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali, ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;

m) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale di governo, nonché procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

n) definizione della disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali;

o) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento in materia di controlli sostitutivi, in attuazione e nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione.

2. All'attuazione della delega, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'adeguamento del testo unico alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni, nonché delle disposizioni di principio non derogabili dagli statuti e regolamenti degli enti locali;

b) modificazione, integrazione, soppressione e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, al fine di adeguare le norme in materia di enti locali alle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001;

c) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

3. Le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non espressamente indicate ai sensi della lettera *a)* del comma 1 e non incompatibili con la legge costituzionale n. 3 del 2001, restano in vigore fino a quando non intervenga diversa disciplina statutaria e regolamentare degli enti locali.».

2.0.3

GRILLOTTI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Trasferimento di risorse)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2-bis, comma 1, ed in attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo avvia il trasferimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fonda-

mentali. Alla quantificazione e alla ripartizione delle risorse si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal relativo bilancio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998».

3.13

TURRONI

Sopprimere il comma 1.

3.15

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le regioni e le province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio, secondo modalità da concordarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente».

3.14

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «concorrono direttamente» con le seguenti: «partecipano» e conseguentemente sostituire la parola: «partecipando» con l'altra: «assistendo».

3.5

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza», inserire la seguente: «esclusiva».

3.11PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei gruppi di lavoro e dei comitati».

3.6

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni, che», inserire le seguenti: «nel rispetto della particolarità delle autonomie speciali».

3.6 (Testo 2)

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni, che», inserire le seguenti: «tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali».

3.7

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: «Capo delegazione designato dal Governo», inserire le seguenti: «e la presenza di almeno un rappresentante delle autonomie speciali».

3.4

STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni.».

3.16

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Regioni e le province autonome possono esprimere, anche in sede di conferenza Stato-Regioni, una posizione unitaria in ordine agli atti di cui al comma 1. Il Governo è tenuto a motivare adeguatamente lo scostamento dalla presa di posizione espressa unitariamente dalle Regioni e Province autonome».

3.2

STIFFONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La tutela dei diritti che spettano allo Stato quale membro dell'Unione europea è trasferita dallo Stato medesimo ad un rappresentante delle regioni, nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, se sono interessate una o più delle seguenti materie:

- a) beneficenza pubblica;
- b) fiere e mercati;
- c) turismo e industria alberghiera;
- d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- e) caccia;
- f) commercio, ad eccezione di quello con l'estero;
- g) pesca nelle acque interne;
- h) agricoltura, foreste e zootecnia;
- i) artigianato;
- l) usi civici;
- m) acque minerali e termali, miniere, cave, torbiere e saline;
- n) istruzione e formazione professionale;
- o) assistenza sociale;
- p) ogni altra materia non espressamente riservata dalla Costituzione alla legislazione dello Stato.

1-ter. La tutela dei diritti di cui al comma 1-bis si realizza con la partecipazione dello Stato ferma restando la sua responsabilità in sede comunitaria. La Conferenza dei Presidenti delle regioni stabilisce i criteri per l'individuazione dei rappresentanti delle regioni. In particolare, la partecipazione e la rappresentanza della posizione italiana al Consiglio dei ministri europei per le questioni concernenti le materie di cui al comma 1-bis è assicurata dai rappresentanti delle regioni.

1-quater. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome alle riunioni di cui al comma 1-bis, fanno carico sui bilanci di dette amministrazioni.»

3.3

STIFFONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Se sono interessate solamente competenze legislative esclusive delle regioni, la tutela dei diritti che spettano allo Stato quale membro dell'Unione europea deve essere trasferita dallo Stato medesimo ad un rappresentante delle regioni nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, che svolge le funzioni di capo delegazione e garantisce l'unità della rappresentazione della posizione italiana. La tutela dei diritti si realizza con la partecipazione dello Stato e di concerto con esso, ferma restando la sua responsabilità in sede comunitaria.».

3.17

THALER AUSSERHOFER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea sugli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni e delle province autonome».

3.10

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: «legislativa».

3.9

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «può proporre», con le seguenti: «propone».

3.8

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

3.0.1

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3.

1. Ai fini della proposta di cui al comma 3 dell'articolo 263 del trattato sull'Unione europea, i membri effettivi del comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

- a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14;
- b) province: 5;
- c) comuni: 5;

2. I membri del comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quelli delle province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

3. Con le modalità di cui al comma 3 sono altresì indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:

- a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8;
- b) province: 4;
- c) comuni: 12.

4. Possono essere designati quali membri effettivi o supplenti del comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.

5. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2002 recante: "Nuove modalità per la ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali e abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1997"».

4.11

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere la parola: «legislativa».

4.10

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: «legislativa».

4.15

TURRONI

Al comma 2, sostituire le parole da: «dandone comunicazione» fino a: «Dipartimento medesimo.» con le seguenti: «previa partecipazione ed intesa col Ministero degli affari esteri».

4.22

MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «da far pervenire entro i successivi 30 giorni a cura del Dipartimento medesimo», inserire il seguente periodo: «decorsi i quali le Regioni possono sottoscrivere l'intesa».

4.1

PASSIGLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «lo Stato o che», inserire le seguenti: «a giudizio dello Stato».

4.2

PASSIGLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «competenza legislativa», inserire la seguente: «esclusiva».

4.9

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «legislativa».

4.8

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «applicativi», con la seguente: «attuativi».

4.20

TURRONI

Al comma 3, dopo le parole: «natura programmatica» inserire le seguenti: «previa partecipazione e intesa col Ministero degli affari esteri e».

4.21

MAGNALBÒ

Al comma 3, dopo le parole: «di natura programmatica», aggiungere le seguenti: «finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale».

4.100

VILLONE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dagli impegni internazionali» con le parole: «dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali».

4.16

PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana».

4.7

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato».

4.3

PASSIGLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Dipartimento per gli affari regionali», inserire le seguenti: «e Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie».

4.19

PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire, nella condizione dei negoziati».

4.17

PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sostituire le parole da: «qualora questi ultimi si svolgano all'estero» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le locali rappresentanze diplomatiche o uffici consolari italiani potranno, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, offrire supporto organizzativo ed assistenza tecnica nello svolgimento della trattativa. La regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, la quale conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme di diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 mag-

gio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Il conferimento dei pieni poteri si intende accordato in assenza di opposizione da parte della Presidenza del Consiglio intervenuta entro sessanta giorni dalla comunicazione del progetto da parte regionale».

4.101

VILLONE

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «locali» con l'altra: «competenti».

4.14

TURRONI

Al comma 3, sopprimere la parola: «pieni».

4.18

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi del Dipartimento per gli affari regionali, può, in qualsiasi momento, rappresentare alla regione o alla provincia autonoma interessata questioni di opportunità politica inerenti alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e, in caso, di dissenso, sentito, se del caso, il Ministero degli affari esteri, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, dopo aver sentito il Presidente della giunta regionale interessato, delibera sulla questione.».

4.12

BASSANINI, VITALI, VILLONE, KOFLER

Al comma 5, sostituire le parole da «questioni di opportunità politica» a «1, 2 e 3», con le seguenti: «i vincoli derivanti, per le attività di cui ai commi 1 e 2, dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato».

4.4

PASSIGLI

Al comma 5, dopo le parole: «Dipartimento per gli affari regionali», inserire le seguenti: «nonché le competenti commissioni parlamentari».

4.5

PASSIGLI

Al comma 5, sostituire le parole da «portata» fino a «questione», con le seguenti: «sottoposta al voto del Parlamento».

4.6

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 5, dopo le parole: «Presidente della giunta regionale», inserire le seguenti: «rispettivamente provinciale».

4.13

BASSANINI, VITALI, VILLONE, KOFER

Sopprimere il comma 6.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

144^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(568-B) MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 22 ottobre scorso.

Prende la parola, in sostituzione del relatore designato senatore Fassone, il presidente Antonino CARUSO, che propone di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Fa presente che tale proposta è avanzata d'intesa con il relatore Fassone, che egli sostituisce solo nella seduta odierna, e che la medesima è volta a consentire alla Commissione un'adeguata riflessione su un profilo problematico di rilievo inerente al testo in discussione e riguardante specificamente l'articolo 4 del disegno di legge n. 568-B.

Più in particolare, il Presidente rileva come la disposizione contenuta nel citato articolo 4 era stata inserita durante il precedente esame in Senato e risultava strettamente connessa con l'impostazione del testo licenziato in prima lettura. Il Senato infatti, come già ricordato dal relatore Fassone nella seduta pomeridiana di martedì, aveva attribuito la competenza a decidere in ordine alla concessione del beneficio della liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza, prevedendo che lo stesso dovesse decidere con una procedura che assicurava in linea generale il contraddittorio

tra le parti, anche se veniva delineata, in via subordinata, la possibilità che la concessione del beneficio avvenisse mediante una procedura *de plano* in seguito ad espressa richiesta del condannato. Proprio in tale ottica il predetto articolo 4, modificando l'articolo 678 del codice di procedura penale e inserendo fra le competenze del magistrato di sorveglianza quella relativa alla riduzione di pena per la liberazione anticipata, comportava che lo stesso dovesse procedere a norma dell'articolo 666 del medesimo codice di procedura che, come noto, prevede appunto un procedimento nel quale è assicurato il contraddittorio pieno fra le parti davanti all'organo procedente.

La Camera dei deputati ha invece modificato l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo che il magistrato di sorveglianza debba procedere soltanto con una procedura *de plano* e assicurando il contraddittorio solo in sede di reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza. Ciò avrebbe dovuto ovviamente comportare la soppressione del già menzionato articolo 4 del disegno di legge. Non essendo stata effettuata alcuna modifica di coordinamento, la conseguenza è che nel disegno di legge vi sono due diverse disposizioni, la prima delle quali, l'articolo 1, stabilisce che il magistrato procede in assenza del contraddittorio delle parti, mentre la seconda – l'articolo 4 – dispone esattamente il contrario. Si tratta di un'inaccettabile incongruenza normativa, alla quale egli stesso ha cercato di porre rimedio chiedendo, in considerazione del fatto che si doveva operare esclusivamente un coordinamento di tipo formale, che la Presidenza della Camera dei deputati procedesse ad una correzione del messaggio. Poiché però la Presidenza della Camera dei deputati, così come hanno riferito i relativi uffici, ha ritenuto impraticabile tale soluzione, la Commissione si trova di fronte alla necessità di correggere il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, con l'ulteriore ostacolo rappresentato dal fatto che, coerentemente con le decisioni sinora assunte, la Presidenza della Commissione giudicherebbe improponibili emendamenti volti a sopprimere il più volte citato articolo 4 del disegno di legge n. 568-B, essendo stato già approvato lo stesso nel medesimo testo dai due rami del Parlamento.

Il senatore CALVI concorda con le considerazioni svolte dal presidente Antonino Caruso, sia in ordine all'esigenza di correggere il testo del disegno di legge n. 568-B, sia in riferimento all'improponibilità di emendamenti relativi all'articolo 4 del disegno di legge in questione, alla luce delle vigenti norme regolamentari.

Al riguardo ritiene che la soluzione più agevolmente praticabile sia probabilmente quella di presentare un nuovo disegno di legge di contenuto identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, ma senza la previsione di cui all'articolo 4 del citato disegno di legge n. 568-B. Tale nuovo disegno di legge potrebbe essere approvato in tempi estremamente rapidi e quindi trasmesso all'altro ramo del Parlamento per il varo definitivo.

Il presidente Antonino CARUSO rileva come quella prospettata dal senatore Calvi sia effettivamente una delle soluzioni praticabili. Un'altra che può essere immaginata è quella della presentazione di un emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge rispetto al quale si porrebbero forse in misura meno rilevante i problemi di proponibilità che pone invece la presentazione di un unico emendamento soppressivo di una parte del testo già approvata in identica formulazione da entrambi i rami del Parlamento.

Il senatore ZANCAN ritiene che sia opportuno in questo momento limitarsi ad una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti, lasciando impregiudicata la scelta a favore dell'una o dell'altra delle soluzioni prospettate nel corso del dibattito. Coglie peraltro l'occasione per ricordare l'*iter* del disegno di legge come svoltosi in Senato nel corso della prima lettura e per manifestare i propri dubbi circa la possibilità che la maggioranza in Senato faccia propria la soluzione procedurale adottata dalla Camera dei deputati con le modifiche introdotte all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, in considerazione del fatto che tale opzione fu espressamente esclusa dalla stessa maggioranza appunto durante la prima lettura.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che, se certamente la maggioranza non ha cambiato idea circa il merito della soluzione procedurale preferibile in ordine alla tematica in esame, la stessa maggioranza però si trova a dover fare una valutazione comparativa fra la sua preferenza per un determinato impianto normativo, da un lato e, dall'altro, l'esigenza di non effettuare scelte che possano ancora procrastinare l'approvazione di una legge particolarmente attesa. Sottolinea a questo proposito che i nove mesi impiegati dalla Camera per esaminare il disegno di legge, dal febbraio 2002 all'ottobre 2002, lo inducono ad auspicare che vengano evitati ulteriori ritardi.

Su proposta del presidente Antonio CARUSO, la Commissione conviene quindi di fissare per martedì 5 novembre 2002, alle ore 20,00, un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia, dunque, il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

75^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Guglielmo Castagnetti è stato designato a far parte della Sottocommissione per i pareri, della quale assumerà la Presidenza.

Formula quindi auguri di buon lavoro al senatore Castagnetti.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario MANTICA risponde all'interrogazione 3-00661, sulla cooperazione allo sviluppo italiana in Etiopia ed Eritrea. In primo luogo, egli ricorda che le attività di cooperazione allo sviluppo in corso o avviate negli ultimi due anni con i Paesi sopra richiamati derivano in gran parte dall'attuazione dei piani triennali concordati nel giugno 1999. Quegli stessi piani triennali, del resto, costituivano la concretizzazione di una lunga attività negoziale con i due Governi interessati e miravano a definire veri e propri programmi-Paese (in particolare nel caso dell'Etiopia) costruiti in base alle priorità del *partners*, tenendo conto dei vantaggi comparativi dell'aiuto italiano, nonché del quadro di riferimento complessivo per l'aiuto internazionale.

Il Sottosegretario fa osservare peraltro che l'attuale Governo non condivide più la strategia dei piani triennali che, in materia di aiuti allo sviluppo, non si sono dimostrati strumenti efficaci e sufficientemente flessibili. Quanto al confronto con il caso somalo citato dall'interrogante, pre-

cisa che vi sono profonde differenze rispetto all'attività di cooperazione destinata all'Etiopia e all'Eritrea, in cui sono presenti controparti governative stabili; ciò che non avviene in Somalia, dove pertanto si è costretti ad operare esclusivamente in ambito multilaterale.

Il rappresentante del Governo precisa poi che il Governo italiano non ha inteso sospendere o interrompere le attività di cooperazione in Etiopia e in Eritrea, nella considerazione che un'interruzione delle attività avrebbe causato effetti negativi per le popolazioni beneficiarie, senza intaccare peraltro le posizioni dei due Governi. Del resto l'Italia non operava, a differenza di altri donatori, con aiuti diretti al bilancio e non vi era quindi la possibilità che l'aiuto pubblico italiano – destinato a singoli progetti e interventi di sviluppo – potesse essere reso in qualche modo fungibile rispetto alle esigenze di difesa dei due Paesi. In merito inoltre al diverso atteggiamento dei due Stati africani verso l'aiuto internazionale, egli sottolinea che in Etiopia si è potuto fare riferimento a un preciso quadro di priorità settoriali definite nell'ambito di piani di investimento pluriennali decisi dal Governo e concordati con i donatori, mentre in Eritrea l'assenza di un consolidato piano nazionale di stabilizzazione macro-economica ha consigliato un approccio sostanzialmente più prudente, che ha portato all'affidamento di gran parte delle iniziative concordate alla Banca mondiale, nel quadro di programmi che questa aveva definito con il Governo eritreo. Del resto, in Eritrea l'impatto dell'aiuto umanitario concesso per la situazione di emergenza derivante dal conflitto è stato assai più marcato che in Etiopia e peraltro una parte sostanziale dell'aiuto previsto nel quadro del programma triennale è stata riconvertita nell'ambito di un ampio piano di ricostruzione cui partecipano la Banca mondiale e la Commissione europea. D'altra parte, l'inasprimento delle relazioni diplomatiche con l'Eritrea nell'autunno 2001 ha indotto l'Italia, d'intesa con gli altri *partners* europei, ad operare solo sul canale dell'emergenza.

Soffermandosi in seguito sulla situazione specificamente attinente all'Etiopia, il Sottosegretario evidenzia che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia ha sempre attribuito a quel Paese una collocazione prioritaria, risultando infatti al primo posto tra i beneficiari dell'aiuto italiano sia nel 1997 che nel 1998 per quanto riguarda i finanziamenti a dono. Puntualizza inoltre che tale rapporto di cooperazione ha compiuto un importante salto qualitativo con l'adozione del programma-Paese 1999-2001, il primo nel suo genere per la cooperazione italiana nel suo complesso, mediante il quale si fornisce il quadro di riferimento per ogni nuova iniziativa di cooperazione. I settori su cui si concentreranno gli aiuti sono inerenti allo sviluppo rurale e alla sicurezza alimentare, alla sanità, all'istruzione, al settore privato e alle infrastrutture stradali, per un importo totale di 108,5 milioni di euro, della cui suddivisione fra i diversi comparti egli dà conto analiticamente.

Passando poi all'allocazione complessiva delle attività programmate nei confronti dell'Etiopia, si raggiungono i 135 milioni di euro a dono e i 25 milioni per il credito di aiuto; impegno quest'ultimo da verificare alla luce della prossima cancellazione del debito bilaterale. Le risorse ci-

tate servono a garantire la necessaria copertura alle esigenze di finanziamento che derivano sia da iniziative concordate precedentemente al programma-Paese e non ancora completate, sia da iniziative che devono essere ancora avviate o formulate nell'ambito di tale Accordo.

Dopo aver menzionato l'ammontare degli aiuti assicurati dall'Unione europea (UE) all'Etiopia, il rappresentante del Governo rende noto che nel corso del 2002 è stata portata a compimento l'attività istruttoria per l'approvazione di importanti iniziative previste dal già citato programma-Paese con lo Stato in questione, segnalando la rilevanza – per il loro approccio innovativo – degli interventi a sostegno dei programmi di investimento settoriali governativi per l'istruzione e la sanità, il cui importo complessivo è di 41,57 milioni di euro. In questo modo si garantisce l'elevata visibilità italiana determinata dalle modalità di finanziamento sul canale bilaterale, mentre si soddisfa la *ownership* etiopica che realizzerà in proprio le attività. Per tali finanziamenti sono stati sottoscritti degli specifici accordi attuativi intergovernativi, che prevedono la diretta erogazione delle risorse ai locali Ministeri competenti, che li gestiranno sulla base delle procedure concordate con il supporto e sotto il controllo diretto dell'assistenza tecnica italiana. Inoltre, grazie alle ulteriori iniziative approvate nel corso dell'anno, il totale dei finanziamenti ha raggiunto la cifra di 72 milioni di euro, inclusi i programmi settoriali. A ciò vanno aggiunte le specifiche iniziative volte a fronteggiare sia la crisi umanitaria determinata dal conflitto con l'Eritrea, sia le emergenze cicliche causate dalla siccità; in particolare è stato recentemente deciso di concedere un contributo al Programma alimentare mondiale (PAM) di 3 milioni di euro a tale scopo.

Quanto alla questione della cancellazione del debito, il Sottosegretario fa presente che l'Etiopia ha raggiunto il *decision point* nel novembre 2001 e conseguentemente beneficerà della cancellazione del 47 per cento del proprio debito estero. Su tali basi, l'accordo bilaterale relativo alla cancellazione di crediti commerciali italiani per 19 milioni di euro è stato firmato il 5 giugno 2002. Viceversa, la totale cancellazione del debito è condizionata al raggiungimento di ulteriori obiettivi, tra cui il completamento e l'attuazione per almeno un anno del Documento di strategia nazionale di lotta alla povertà, al cui processo di preparazione attualmente in corso l'Italia partecipa con uno specifico contributo di 350.000 euro e la cui approvazione consentirà di avviare i negoziati per la definizione dell'accordo bilaterale, nel quale si terrà conto della necessità di orientare risorse a supporto degli sforzi governativi nei settori dell'istruzione e della sanità, già oggetto – come ricordato in precedenza – di intervento da parte italiana.

In relazione quindi al programma di cooperazione bilaterale firmato nel giugno 1999 con l'Eritrea, egli precisa che esso prevede un'allocatione di risorse da destinare al finanziamento di nuove iniziative a dono e a credito di aiuto per un ammontare complessivo di circa 127,5 milioni di euro. Egli dà quindi conto in maniera dettagliata degli importi concernenti le iniziative approvate e quelle già in parte finanziate, evidenziando che si è registrato il prevalente orientamento ad utilizzare il canale multi-bilaterale e in particolare la fruttuosa collaborazione con la Banca mon-

diale; ciò trae origine dal fatto che la stessa Banca mondiale, insieme con l'Italia, è stato il *partner* più importante per l'Eritrea e ha coordinato l'azione dell'intera comunità dei donatori a partire dalle attività di ripristino e riabilitazione rese necessarie a seguito dell'indipendenza acquisita nel 1992. La direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ritiene peraltro che tale scelta abbia fornito maggiori garanzie di risposta puntuale e attuazione tempestiva degli accordi sottoscritti, oltre che di assoluta visibilità, aumentando con ciò l'importanza del ruolo attivo svolto dall'Italia; tempestività di azione che non sarebbe stata consentita invece dal ricorso al canale bilaterale, in considerazione dell'incertezza delle procedure di affidamento in esecuzione.

Ricorda quindi che la crisi diplomatica culminata con l'espulsione dell'ambasciatore italiano ha determinato, nell'ottobre 2002, un netto rallentamento delle attività di cooperazione con l'Eritrea, essendo continuate solamente le attività ordinarie già in corso ed essendo stati finanziati unicamente limitati interventi a carattere umanitario sul canale dell'emergenza. In particolare, è stato bloccato l'*iter* per la concessione di un credito di aiuto pari a 55 miliardi di lire, quale contributo alla bilancia dei pagamenti, già previsto nel quadro del piano di ricostruzione. Ulteriori interventi di emergenza a sostegno delle popolazioni eritree che ancora soffrono le conseguenze del recente conflitto con l'Etiopia sono tuttavia in corso. Al riguardo, egli cita il programma di emergenza post-bellica POWER, ormai in fase di chiusura e il cui valore ammonta a circa 22 milioni di euro, nonché l'iniziativa a sostegno del rimpatrio dal Sudan dei rifugiati eritrei. Nel contempo, è stato deciso di concedere un contributo al PAM per la fornitura di aiuti alimentari, in risposta all'appello per la crisi causata dalla siccità.

Il rappresentante del Governo svolge infine una breve analisi concernente la presenza delle organizzazioni non governative (ONG) italiane in Etiopia e in Eritrea, sino a poco tempo fa relativamente modesta rispetto ad altre aree dell'Africa a causa dell'atteggiamento di diffidenza, se non di aperta opposizione, che le autorità locali dimostravano nei confronti di tali organismi e del tipo di attività da essi effettuato. In proposito, si è registrata una evoluzione in senso positivo negli ultimi anni sia in Etiopia, grazie a un chiarimento a livello governativo che ha consentito di collocare meglio le attività dell'ONG nel quadro delle priorità del Paese, sia in Eritrea per effetto della situazione di emergenza causata dal conflitto e dal problema degli sfollati. In quest'ultimo Paese, è stato attuato un intervento multilaterale che ha consentito a 11 ONG italiane di operare per la prima volta in Eritrea e di radicarvisi, con risultati che hanno riscosso l'alto apprezzamento di tutte le parti e preconstituito le premesse per una più ampia loro presenza.

Più in dettaglio, in Etiopia sono in corso dieci iniziative promosse da ONG e cofinanziate dalla Cooperazione italiana, delle quali due avviate nel 1998 e otto negli anni 2000-2002. I settori di intervento sono la sanità di base, la lotta all'AIDS, il supporto ai servizi di riabilitazione fisica, lo sviluppo sociale ed economico delle donne, l'educazione di base, la for-

mazione professionale finalizzata all'avviamento al lavoro e alla formazione di piccole imprese, la riqualificazione degli insegnanti, la gestione dell'ambiente e delle risorse idriche, il rafforzamento istituzionale. In Eritrea invece l'attività delle ONG italiane è stata sospesa a seguito degli eventi bellici, per cui sono attualmente in corso due sole iniziative nei settori della sanità e della formazione professionale. Sottolinea peraltro che l'Eritrea si è rivelata essere uno dei Paesi africani in cui le autorità governative hanno maggiormente garantito trasparenza e correttezza circa l'utilizzazione degli aiuti.

Interviene in replica il presidente PROVERA, il quale dopo aver manifestato apprezzamento e stima personale nei confronti del sottosegretario Mantica, si dichiara profondamente insoddisfatto per la risposta fornita all'interrogazione, che egli giudica superficiale e lacunosa. Avverte inoltre che, nel rispetto delle prerogative della Commissione e del Parlamento tutto, è sua intenzione dare seguito all'attività ispettiva in materia di cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento agli aiuti alimentari, al fine di acquisire da parte del Governo risposte più accurate. Rivolge quindi una formale richiesta al rappresentante del Governo, che sollecita a trasmettere al Ministro degli affari esteri l'invito ad effettuare un'approfondita verifica in merito all'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è quindi esaurito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Alla luce anche dello svolgimento dell'interrogazione testè conclusi, i senatori Calogero SODANO e PELLICINI auspicano che possa svolgersi in Commissione un approfondito dibattito sulla cooperazione allo sviluppo.

Il PRESIDENTE assicura che saranno quanto prima definite le modalità più appropriate per garantire la possibilità di un confronto in Commissione sulla cooperazione.

IN SEDE REFERENTE

(366) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il presidente relatore PROVERA ricorda che, nel corso delle precedenti sedute, è già stata chiusa la discussione generale e si sono svolte le repliche.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del disegno di legge.

In sede di illustrazione, il presidente relatore PROVERA fa presente che l'emendamento 3.1 è volto a soddisfare una precisa condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso dalla Commissione bilancio. La proposta emendativa riformula infatti la norma concernente la copertura finanziaria prevista per il provvedimento in titolo, sostituendo il comma 1 dell'articolo 3.

Il sottosegretario MANTICA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1688) Ratifica ed esecuzione della Commissione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FORLANI, il quale sottolinea come la Convenzione sottoposta a ratifica rivesta un particolare rilievo ai fini del potenziamento delle relazioni economico-commerciali tra Italia e Mozambico e dell'intensificazione dell'attività imprenditoriale italiana nel Paese africano. In considerazione inoltre delle travagliate vicende che hanno caratterizzato la storia del Mozambico all'indomani dell'indipendenza, l'accordo in titolo assume una significativa importanza anche sotto il profilo della politica estera e di cooperazione allo sviluppo, nell'ottica di un rilevante contributo al processo di pacificazione. Egli ricorda infatti che i primi anni di indipendenza dello Stato del Mozambico sono stati caratterizzati da un regime dittatoriale imposto al Paese dal partito unico rappresentativo del Fronte di liberazione (FRELIMO), al quale le forze di opposizione hanno reagito in maniera sempre più violenta fino allo scoppio della guerra civile. In quell'ambito l'Italia ha svolto un ruolo centrale nel processo negoziale, che ha portato alla firma degli Accordi di pace di Roma dell'ottobre 1992.

L'attuale realtà del Mozambico richiede tuttavia ancora oggi un'azione volta a incentivare le propensioni interne alla pacificazione, alla ricostruzione e allo sviluppo economico. Per questo motivo occorre consolidare i tradizionali rapporti dell'Italia nei confronti del Paese africano, che è riccamente dotato di risorse naturali. Egli fornisce quindi i dati che testimoniano delle proficue relazioni economiche e commerciali fra

i due Stati e evidenzia i benefici che gli investitori italiani potranno trarre dalla Convenzione.

Osserva quindi come il trattato in oggetto sia conforme alla prassi negoziale da sempre seguita con Paesi dal grado di sviluppo economico comparabile a quello del Mozambico. Illustra infine il contenuto della Convenzione, indicando puntualmente il tipo di imposte interessato dall'accordo e le modalità di imposizione e specificando che dal provvedimento non derivano oneri per il bilancio, grazie all'accoglimento del principio di reciproca compensazione dei vantaggi e degli svantaggi.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 366**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 456.775 per l'anno 2003, in euro 441.975 per l'anno 2004 ed in euro 456.775 annui, a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

199^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, riferendo sul provvedimento in titolo, fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 prefigura il «conferimento» di funzioni amministrative ad enti territoriali diversi dai comuni, per garantirne l'esercizio unitario. Oggetto del conferimento sono le funzioni amministrative «esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge». Soggetti del conferimento sono, coerentemente con quanto disposto dal comma secondo dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni; destinatari del conferimento stesso sono gli enti locali diversi dai comuni (e quindi, espressamente, le province, le città metropolitane), le regioni e lo Stato. Quanto allo strumento giuridico per realizzare il conferimento delle funzioni amministrative, benché il comma in esame non indichi espressamente quale esso sia, in base al citato articolo 118, secondo comma, della Costituzione, dovrebbe essere individuato in atti legislativi (statali o regionali, secondo le rispettive competenze). Tutte le altre funzioni non diversamente attribuite spettano ai comuni.

Il comma 2 impone allo Stato di avviare, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Si tratta, in sostanza, delle risorse destinate a ren-

dere concretamente possibile l'esercizio delle funzioni amministrative di cui sono titolari le autonomie territoriali. Nel premettere che l'ultima disposizione del comma in questione delinea la disciplina recata dal comma stesso come disciplina transitoria, che trova applicazione fino all'attuazione del cosiddetto «federalismo fiscale», vale a dire fino all'entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Esso prevede che le risorse derivanti dai tributi, dalle entrate proprie, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo devono «consentire ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite», stabilendo quindi un nesso logico tra federalismo fiscale ed attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Lo strumento con il quale il Governo deve pervenire alla quantificazione ed alla ripartizione dei beni e delle risorse in questione, è rappresentato, in prima applicazione, dall'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. I decreti sono adottati in esito ad una procedura composta di due fasi: la prima interna al Governo, la seconda parlamentare. La prima fase vede il coinvolgimento delle autonomie territoriali: sui decreti dovrà essere raggiunto il previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per l'anno 2002. Nella seconda fase, sugli schemi di decreti è previsto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. È disposto, altresì, che il trasferimento delle risorse avvenga secondo le modalità previste al punto 4, Titolo II, dell'Accordo recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, firmato il 20 giugno 2002. Ricorda che esso prevede, per l'attuazione del federalismo fiscale, la necessità di introdurre nel DPEF la previsione dell'avvio del trasferimento di una parte delle risorse necessarie per svolgere le competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, da definire in legge finanziaria, senza oneri finanziari addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle spese per le strutture ed il personale statali. A regime si provvede, invece, con la legge finanziaria di ciascun anno. La norma introduce la dizione «anno successivo», potendosi intendere quello successivo al primo anno di applicazione, vale a dire quello in corso. Se l'interpretazione è esatta, il disegno di legge finanziaria per il 2003 dovrebbe contenere previsioni nella materia oggetto dell'articolo.

Inoltre, premesso che l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 prevede espressamente che le leggi comportanti oneri a carico dei bilanci degli enti locali devono prevederne la corrispondente copertura finanziaria, occorre, in sostanza, valutare la congruità tra i trasferimenti delle risorse alle Regioni e gli oneri, a carico dei bilanci degli enti locali, conseguenti all'espletamento delle funzioni devolute, ovvero acquisire chiarimenti se si intenda invece effettuare tale trasferimento con invarianza di spesa per il bilancio dello Stato.

In ogni caso, occorre valutare se lo strumento della legge finanziaria sia adeguato al trasferimento delle funzioni in quanto, nel caso di assenza di maggiori oneri a carico della finanza locale, ciò prefigurerebbe una norma ordinamentale, mentre nel caso opposto, oltre al conseguimento degli obiettivi programmatici dei saldi di finanza pubblica, si attribuirebbe allo strumento stesso (la legge finanziaria) la funzione di provvedere al reperimento delle risorse necessarie al trasferimento delle suddette funzioni.

Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo 5 prevede l'integrazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con componenti designati dalle regioni e dagli enti locali. Tale integrazione viene disposta in misura di due componenti aggiuntivi per ciascuna sezione regionale ponendo il relativo onere a carico delle regioni. A tal proposito, occorre valutare la compatibilità di tale previsione con quanto stabilito dal citato articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

L'articolo 8 del disegno di legge in titolo prevede, infine, in tutte le Regioni a statuto ordinario, l'istituzione del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e l'attribuzione a questi delle funzioni già esercitate dal Commissario di Governo, ad eccezione di quelle relative al controllo preventivo sulle leggi regionali e di quelle concernenti il coordinamento dell'attività statale con quella regionale, che sono state soppresse con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Interviene il senatore VIZZINI per esprimere apprezzamento per le osservazioni svolte dal Presidente e, in particolar modo, per gli spunti di riflessione offerti su questioni, di rilevante attualità, concernenti il ruolo del Parlamento

In considerazione dei rilevanti profili di competenza e dell'ampiezza del dibattito che, presumibilmente, avrà luogo sul tema trattato, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

200^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI riferisce che, da parte del senatore Caddeo, è stata avanzata la richiesta di svolgere le audizioni di rappresentanti della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'ISAE in relazione ai profili di competenza connessi con il disegno di legge n. 1545. A tale riguardo, ritiene condivisibile la predetta richiesta, dandovi seguito, in tempi compatibili con la necessità di esprimere sollecitamente il prescritto parere sul citato provvedimento, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ed allargato ai componenti della Commissione che fossero interessati.

Dopo che il senatore VIZZINI, giudicando opportuna la proposta formulata, ha segnalato come, all'esito delle predette audizioni, potrebbe farsi luogo ad ulteriori incontri informativi, il senatore GIARETTA chiede che vengano auditi anche i rappresentanti del CNEL ed il senatore PIZZINATO propone di acquisire agli atti della Commissione taluni studi svolti in materia dal professor Giarda.

Conclusivamente, il presidente AZZOLLINI si riserva di concordare con i responsabili degli enti indicati la data – che presumibilmente sarà quella di martedì 5 novembre 2002 – in cui procedere alle predette audizioni. Ribadisce inoltre che, con riferimento alle proposte di audizione formulate ieri dal senatore Curto, verrà individuata al più presto, e comunque in tempi compatibili con la prossima sessione di bilancio, la sede procedurale e il momento in cui esse potranno aver luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

139^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BEVILACQUA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TESSITORE ricorda di essere firmatario, insieme al senatore Compagna, di una interrogazione sull'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. Al riguardo, comunica di aver ricevuto, dal Presidente della Camera dei deputati, un *dossier* sull'attività dell'Istituto, che non ritiene tuttavia possa in alcun modo configurare la risposta alla sua interrogazione, atteso che essa era correttamente rivolta all'Esecutivo. Coglie pertanto l'occasione per sollecitare la risposta a detto atto di strumento ispettivo.

Il presidente ASCIUTTI precisa che si tratta di interrogazione a risposta scritta. Qualora tuttavia gli interroganti convenissero di trasformarla con risposta in Commissione, egli si impegna ad una sollecita calendarizzazione.

Quanto ai lavori della seduta odierna, egli ritiene preferibile esaminare con priorità l'elenco dei Comitati celebrativi per il 2003, in considerazione di altri impegni istituzionali della relatrice designata, senatrice Bianconi. Osserva tuttavia che la maggioranza non è in numero legale sufficiente per procedere all'esame di detto atto. Chiede pertanto all'opposizione se intende concorrere al raggiungimento del prescritto numero legale.

La senatrice SOLIANI, a nome dell'opposizione, dichiara di acconsentire all'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione anche se dovrebbe essere interesse e dovere della maggioranza assicurarla, tanto più con riferimento a provvedimenti del Governo.

Poiché peraltro l'azione del Governo non può non essere valutata unitariamente, ritiene che alla sensibilità dimostrata dall'opposizione in molteplici occasioni – fra cui da ultimo la seduta notturna dell'Aula di ieri dedicata all'esame della conversione in legge del decreto-legge n. 212 – dovrebbe fare riscontro una maggiore attenzione da parte della maggioranza. In quest'ottica, dovrebbe fra l'altro essere ritirato il provvedimento sul legittimo sospetto (cosiddetto «disegno di legge Cirami»), che l'opposizione giudica del tutto irricevibile.

L'atteggiamento costruttivo dell'opposizione su materie di interesse nazionale non può infatti far perdere di vista il ruolo di maggioranza e opposizione che, in un sistema maggioritario, non può non essere caratterizzato da piena autosufficienza.

La senatrice ACCIARINI si associa totalmente alle considerazioni della senatrice Soliani, che rappresentano anche l'orientamento del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Il presidente ASCIUTTI conviene sulle difficoltà di funzionamento di un sistema solo falsamente maggioritario che, se garantisce in Aula i numeri per sostenere l'attività di Governo, presenta invece non poche incongruenze con riferimento all'attività di Commissione. Rivendica tuttavia di aver sempre ispirato i lavori della Commissione al massimo rispetto dei principi democratici, assicurando identica tutela alla maggioranza e alla minoranza.

Ringrazia quindi l'opposizione per la disponibilità dimostrata sia nella seduta notturna dell'Aula di ieri che nella seduta odierna della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno finanziario 2003 (n. 144)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame: parere favorevole)

La senatrice BIANCONI illustra il provvedimento in titolo, richiamando le innovazioni apportate nell'ordinamento dalla legge n. 420 del 1997, che ha istituito la Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali, al fine di disciplinare in modo più equo e razionale la distribuzione dei contributi statali.

Rivolge indi un sincero apprezzamento all'attività della Consulta, che ha operato secondo criteri obiettivi ripartendo correttamente i fondi a disposizione. In particolare, ricorda, la Consulta ha assegnato oltre 774.000

euro ad Edizioni nazionali già operanti e 450.000 euro a Edizioni nazionali nuove. Quanto ai Comitati, essa ha attribuito 3.900 milioni di euro a Comitati nazionali nuovi e 1.250 milioni di euro a Comitati nazionali già operanti. La Consulta ha infine assegnato la residua somma di 298.000 euro ad alcune Edizioni nazionali promosse anteriormente alla legge n. 420, dopo averne valutato i programmi e l'imminente conclusione.

Raccomanda pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'ANDREA conviene che l'elenco sottoposto al parere parlamentare corrisponde alla normativa in vigore e agli indirizzi consolidati più volte manifestati nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari. Si tratta del resto di un classico caso di proposta effettuata sulla base di valutazioni compiute da un organo tecnico-scientifico quale la Consulta (cui compete l'analisi delle richieste pervenute), su cui il Parlamento è chiamato ad esprimere un parere di conformità.

In considerazione della completezza della documentazione trasmessa ed auspicando che tutte le Edizioni nazionali finanziate siano svolte con il necessario rigore, manifesta conclusivamente un orientamento favorevole all'atto in titolo.

Anche il senatore DELOGU annuncia, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, un voto favorevole sulla proposta in esame.

Il senatore FAVARO dichiara la propria difficoltà a comprendere fino in fondo le ragioni dell'esclusione di alcune istanze rispetto ad altre, così come dell'entità dei contributi accordati. Né ritiene che i criteri adottati siano sempre così oggettivi come appaiano.

Nell'auspicare quindi che non vi siano casi di sovrapposizione fra componenti della Consulta e componenti dei Comitati celebrativi destinatari dei contributi, si dichiara conclusivamente favorevole all'atto in titolo sollecitando tuttavia il Governo ad assicurare la contribuzione statale prioritariamente a quelle iniziative capaci di trovare un finanziamento concorrente sul mercato.

In considerazione della serietà del documento trasmesso dal Governo, il senatore GABURRO dichiara l'orientamento favorevole del Gruppo Unione democristiana e di Centro.

Il senatore BETTA valuta positivamente che il documento in esame sia più rispondente che in passato ai criteri più volte invocati dalla Commissione. Annuncia pertanto il suo voto favorevole.

Anche la senatrice ACCIARINI, concordando pienamente con le osservazioni del senatore D'Andrea, annuncia il voto favorevole.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario BONO, il quale ringrazia per le manifestazioni di generale assenso all'operato della Consulta. Ricorda peraltro che quest'ultima opera in piena autonomia ai fini dell'individuazione delle istanze da finanziare fra quelle presentate e dell'ammontare dei contributi da assegnare. Non si tratta pertanto in alcun modo di attività rimessa alla discrezionalità del Governo.

Conviene poi con il senatore D'Andrea che tutti i Comitati e le Edizioni nazionali debbano essere all'altezza del contributo statale.

Al senatore Favaro precisa invece che la scelta di accordare priorità ad istanze che sappiano coinvolgere anche altri canali di finanziamento può essere un criterio da perseguire. Ad esso ne vanno tuttavia senz'altro affiancati altri, fra cui il carattere scientifico dell'iniziativa e l'importanza dell'evento da celebrare.

Conclude convenendo che le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste ed in tal senso sollecita il Parlamento non solo a concorrere allo sforzo di rinvenire fondi aggiuntivi, ma anche a svolgere un attivo ruolo di controllo a che le finalità istituzionali della legge n. 420 siano correttamente assolte.

Replica a sua volta la relatrice BIANCONI, la quale – nel rinnovare la proposta di parere favorevole – esprime compiacimento per la scelta della Commissione di non venire meno al suo dovere di esprimersi sull'atto in titolo. Si appella poi alla sensibilità di tutti gli schieramenti per reperire fondi aggiuntivi da destinare alla legge n. 420 e chiede conclusivamente al rappresentante del Governo di trasmettere i dati consuntivi dei Comitati che hanno finora completato i propri lavori.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta della relatrice Bianconi di esprimere un parere favorevole sull'atto in titolo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BONO risponde all'interrogazione n. 3-00462 della senatrice Acciarini, sull'allestimento della commedia «Le Rane» di Aristofane presso il Teatro greco di Siracusa e sulle garanzie all'autonomia dell'espressione artistica anche in presenza di interventi finanziari pubblici. Al riguardo, egli conferma che l'autonomia delle scelte artistiche degli organismi sovvenzionati dallo Stato è garantita dal rispetto delle procedure stabilite dalle leggi. Nella fattispecie oggetto dell'interrogazione, la programmazione della commedia «Le Rane» è stata decisa dall'Istituto nazionale per il dramma antico e presentata alla Direzione generale competente nell'ambito del progetto per la stagione estiva. L'intero progetto è stato sottoposto all'esame della commissione consultiva per la prosa, che ne

ha riconosciuto la validità artistica senza porre condizione alcuna di realizzazione. Il finanziamento è stato pertanto concesso per l'intera attività svolta dall'Istituto, comprensiva anche di altre rappresentazioni, e non è stato subordinato ad alcuna condizione.

La senatrice ACCIARINI si dichiara anzitutto insoddisfatta per la tardività della risposta ed auspica che le interrogazioni presentate siano calendarizzate con maggiore tempestività.

Quanto al merito, osserva che la rappresentazione della commedia «Le Rane» era un episodio eclatante da cui scaturiva una riflessione più ampia sull'autonomia dell'espressione artistica e sull'inopportunità di qualunque ingerenza politica.

Nonostante le rassicurazioni del Sottosegretario, l'operato del Governo nel suo complesso, ivi compresi i recenti interventi sulla dirigenza pubblica, rafforza tuttavia il timore di decisioni assunte sulla base non della competenza e della qualità bensì della fedeltà politica. Anche in considerazione dell'ampia delega richiesta dal Ministero ed ottenuta in Parlamento, si dichiara pertanto del tutto insoddisfatta anche con riferimento ai contenuti dell'interrogazione.

Il sottosegretario BONO risponde poi all'interrogazione n. 3-00494 del senatore Monticone, sulla tutela delle librerie nei centri storici. Al riguardo osserva che la diffusione del libro e della lettura è un aspetto qualificante dell'azione del Ministero con riferimento sia alla promozione della produzione editoriale italiana all'estero che alla valorizzazione del libro come veicolo insostituibile di idee. In tale ottica, le librerie rappresentano senz'altro un patrimonio da salvaguardare, tanto più se ubicate nei centri storici delle grandi città, nell'ambito peraltro della vigente ripartizione di competenze fra amministrazione centrale, regioni ed enti locali, come è il caso della libreria Cicerone di Roma.

Per quanto riguarda gli aspetti generali di tutela e sostegno delle librerie, egli ricorda altresì che la legge n. 62 dello scorso anno ha istituito un Fondo per la promozione del libro. È comunque intenzione del Governo migliorare la legislazione di settore anche attraverso la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti bancari per il sostegno delle librerie storiche.

Il senatore MONTICONE ringrazia il rappresentante del Governo e si compiace della prospettata iniziativa governativa di tutela del patrimonio librario, che invita peraltro a considerare in stretto rapporto con le librerie storiche, intese come luogo di accoglienza, e l'utenza. Conviene altresì con l'attenzione dichiarata nei confronti della promozione del libro italiano all'estero, sollecitando tuttavia una corrispondente attenzione al sostegno dell'attività editoriale nel nostro paese, tanto più a fronte dei rischi connessi allo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione e apprendimento.

Si dichiara comunque conclusivamente soddisfatto della risposta ricevuta.

Il sottosegretario BONO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00507 del senatore Tessitore, sulla cancellazione del ruolo dirigenziale per il responsabile della Biblioteca universitaria di Napoli e sull'erronea risposta fornita dal Governo ad una precedente interrogazione vertente sulla medesima materia.

Al riguardo, egli ricorda che la normativa vigente consente il trasferimento delle biblioteche universitarie statali alle università che ne facciano richiesta, come è avvenuto per la biblioteca universitaria di Bologna. In tal caso, i trasferimenti riguardano evidentemente anche il personale di ruolo e le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico.

In vista di altri trasferimenti, si è peraltro ritenuto opportuno riorganizzare le strutture periferiche e modificare, fra l'altro, la pianta organica dei posti di dirigente delle biblioteche di Napoli e Cagliari. Sono stati così individuati due posti di funzione dirigenziale rispettivamente alla biblioteca nazionale di Cosenza e alla biblioteca nazionale di Potenza, con conseguente soppressione dei posti di funzione dirigenziale non generale relativamente alle biblioteche universitarie di Cagliari e di Napoli.

Il Sottosegretario si sofferma poi sulla differenza fra biblioteche universitarie e biblioteche nazionali, ricordando che le prime hanno, per loro natura, il compito di fornire a studenti e docenti gli strumenti necessari per gli studi universitari e non sono quindi adatte ad espletare un servizio ampio e articolato come le biblioteche nazionali. Per questo motivo il Ministero ha ritenuto di utilizzare le biblioteche nazionali di Cosenza e di Potenza quali poli di aggregazione del tessuto culturale locale nonché punto di riferimento del sistema bibliotecario regionale. Le suddette biblioteche svolgono del resto una funzione di grande rilievo, in quanto segnalano la presenza dello Stato in una realtà locale carente di istituzioni culturali di livello nazionale.

Il senatore TESSITORE, pur ringraziando il Sottosegretario della sua personale cortesia, si dichiara non solo insoddisfatto ma addirittura indignato della risposta, che sembra riferirsi ad una interrogazione diversa da quella all'ordine del giorno. Al di là del problema specifico della biblioteca universitaria di Napoli, con riferimento al quale gli consta peraltro che un TAR ha provveduto a sospendere la decisione del Ministero ed ordinare la reintegrazione del ruolo dirigenziale, osserva che oggetto dell'interrogazione in questione è principalmente l'erronea risposta fornita dal rappresentante del Governo ad una sua precedente interrogazione in materia. Annuncia conseguentemente la presentazione di una nuova interrogazione, volta ad ottenere una volta per tutte risposta sui motivi che hanno indotto il rappresentante del Governo a riferire che la cancellazione del ruolo dirigenziale per il responsabile della biblioteca universitaria di Napoli era dovuta alla richiesta dell'università di Napoli di aggregazione

della biblioteca universitaria, notizia questa destituita di ogni fondamento. Giudica infatti intollerabile una tale tracotante ed arrogante mortificazione del ruolo di sindacato ispettivo del Parlamento ed invita il sottosegretario Bono a verificare personalmente i fatti onde fornire quanto prima una risposta completa all'interrogazione.

Il presidente ASCIUTTI conviene con il disagio manifestato dal senatore Tessitore ed in considerazione di ciò, in via eccezionale, dà nuovamente la parola al sottosegretario Bono che la richiede.

Il sottosegretario BONO concorda pienamente con l'esigenza di un corretto rapporto tra Governo e Parlamento, tanto più in una Repubblica parlamentare quale quella vigente. In quest'ottica, il ruolo ispettivo e di controllo dell'istituto parlamentare riveste una delicatezza estrema, di cui egli stesso ha avuto piena contezza nella sua lunga esperienza di deputato di opposizione. Le affermazioni del senatore Tessitore sono dunque particolarmente gravi e, al di là di ogni considerazione di merito, esigono piena soddisfazione. Sollecita quindi lui stesso il senatore Tessitore a presentare una nuova interrogazione, onde consentire al Governo di fornire una risposta completa. Conviene infatti che la risposta fornita nella seduta odierna sia idonea a soddisfare la prima interrogazione presentata, nonché il primo capoverso della seconda, oggi all'ordine del giorno. Assicura quindi il suo personale impegno a rispondere quanto prima ad una nuova interrogazione, corrispondente al secondo capoverso di quella odierna.

Risponde infine all'interrogazione n. 3-00633 dei senatori D'Andrea ed altri, sulla sostituzione di cinque direttori generali del Ministero per i beni e le attività culturali, richiamando la legge n. 145 dello scorso luglio che prevede modifiche all'assetto della dirigenza statale ivi comprese le regole sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali. In particolare, ricorda, l'articolo 3 della legge n. 145 prevede che gli incarichi dirigenziali di livello generale cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge. Si tratta pertanto di una regola imperativa, che sostituisce con efficacia immediata ogni diversa previsione dei contratti individuali o dei provvedimenti di attribuzione degli incarichi in corso. La norma prevede inoltre che ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico sia conferito un incarico di livello retributivo equivalente. Quest'ultimo è tuttavia subordinato a due condizioni: in primo luogo, la disponibilità di un idoneo posto di funzione; in secondo luogo, il possesso di specifiche qualità professionali. La disponibilità dell'incarico equivalente va peraltro verificata all'esito delle altre assegnazioni di livello dirigenziale generale, non essendo configurabile una sorta di «prelazione» del dirigente cessato dall'incarico sui posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge. Ove non sia pertanto possibile l'attribuzione di un incarico equivalente, la legge prevede l'attribuzione di un incarico di studio, della durata massima di un anno.

Nell'ambito di tale quadro normativo si è dunque mosso il Ministero per i beni e le attività culturali che, per i dirigenti ai quali non è stato riat-

tribuito l'incarico in precedenza svolto, dopo verificato l'impossibilità di conferire un incarico equivalente per carenza di idonei posti di funzione, ha proposto al Ministro per la funzione pubblica – delegato per materia – il conferimento di un incarico di studio.

Quanto infine alla possibilità di attribuire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale secondo il criterio della rotazione, il Sottosegretario informa che il Ministero sta effettuando i necessari adempimenti nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza.

Il senatore D'ANDREA si dichiara insoddisfatto della risposta, che lascia invase alcune tematiche oggetto dell'interrogazione, fra cui l'avvicendamento dei sovrintendenti regionali e le più generali prospettive del processo riformatore del Ministero. Anche con riferimento alla sostituzione dei direttori generali, la risposta è peraltro insoddisfacente in quanto parte dall'assunto, niente affatto condiviso, che prima vi sia la cessazione dall'incarico, indi la nomina dei nuovi dirigenti e solo successivamente la verifica di altri posti vacanti in assenza dei quali si procede al conferimento di un incarico di studio per i dirigenti non riconfermati. Si tratta tuttavia di un percorso di carattere politico, che inopinatamente prescinde da una ricognizione preliminare (prevista invece dall'articolo 3 della legge n. 145) sulle attitudini e capacità professionali dei dirigenti, anche con riferimento ai risultati conseguiti. Le scelte di rimozione e sostituzione sono state dunque effettuate, come del resto anche in altre Amministrazioni, indipendentemente dalle caratteristiche professionali dei dirigenti, il che comporta una sconsiderata perdita di professionalità collaudate e riconosciute. Né il giudizio sulla capacità dei dirigenti di nuova nomina può motivare rimozioni ingiustificabili.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(557) CORTIANA. – *Legge quadro per la professione di maestro di fitness e norme a tutela della salute delle persone*

(851) STIFFONI ed altri. – *Norme per i maestri di fitness*

(1351) BETTAMIO ed altri. – *Legge quadro per le figure professionali operanti per le attività fisiche sportive ed il fitness*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente il relatore BARELLI, il quale si sofferma sulle tre diverse proposte, sottolineandone l'intento comune di disciplinare la figura professionale del maestro di *fitness*. Pur convenendo con l'importanza della materia trattata, egli ritiene tuttavia che i tre disegni di legge prestino il fianco ad alcune considerazioni critiche. Sia che la materia sia affrontata dal punto di vista dell'ordinamento sportivo sia che

essa sia invece inquadrata in ambito sanitario, si tratta infatti di competenze in larga parte affidate alle regioni non solo, da ultimo, dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ma anche in precedenza, attraverso un progressivo percorso iniziato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e proseguito nel tempo fino ai decreti legislativi n. 112 e n. 178 del 1998.

Ritiene pertanto indispensabile un approfondimento che consenta di tenere nel giusto conto la rilevanza delle attribuzioni regionali.

Conviene il presidente ASCIUTTI, che rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mammola.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore SCARABOSIO illustra l'emendamento 11.1 che si propone di intervenire sul tema delle garanzie.

Il senatore CAMBURSANO ritira il subemendamento 11.2/1 e gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Il senatore CAMBURSANO illustra l'emendamento 13.1, volto a prevedere la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche.

Il senatore SCARABOSIO illustra poi gli emendamenti 13.2, 13.3 e 13.4.

Si passa quindi alla illustrazione dei subemendamenti e degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La senatrice DONATI illustra il subemendamento 14.1/1, volto destinare una quota pari ad almeno il 25 per cento a sostegno dell'edilizia residenziale agevolata.

Il senatore SCARABOSIO illustra l'emendamento 14.1 che affronta la tematica dello stralcio del piano degli interventi.

Il senatore CAMBURSANO ritira l'emendamento 14.2 ed illustra l'emendamento 14.3 che, in deroga al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede la possibilità di impiego di lavoratori altamente specializzati. Illustra poi l'emendamento 14.4 che, in linea con lo spirito dell'emendamento precedentemente illustrato, è volto a rendere possibile l'assunzione di personale tecnico ed amministrativo.

Si passa all'illustrazione dell'unico emendamento presentato all'articolo 15, nonché degli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo.

Il senatore SCARABOSIO illustra l'emendamento 15.1 nonché l'emendamento 15.0.2.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 15.0.1.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 16.

Il senatore SCARABOSIO illustra l'emendamento 16.1 che mira ad inserire una modifica tecnica.

La senatrice DONATI illustra poi l'emendamento 16.2.

Il presidente GRILLO ricorda che era rimasta sospesa l'eventualità di una riformulazione dell'emendamento 3.5, dal momento che non appare condivisibile che sia la giunta della regione Piemonte a disciplinare l'applicabilità degli interventi e delle opere. Sarebbe più corretto, dato che il fine è quello di permettere l'applicazione delle procedure accelerate di cui alla legge n. 443 del 2001, che la regione, tramite il Ministro competente, inoltri al CIPE l'elenco degli interventi previsti affinché siano esaminati.

La senatrice DONATI, pur comprendendo la logica richiamata dall'intervento del presidente Grillo, segnala il rischio che l'equilibrio raggiunto in sede di comitato di regia tra regioni, province e comuni possa essere pregiudicato dall'applicazione delle procedure accelerate stabilite dalla legge n. 443 del 2001, escludendo di conseguenza dalle decisioni le province ed i comuni.

Il presidente GRILLO, replicando alla senatrice Donati, sottolinea che lo spirito di una eventuale riformulazione dell'emendamento 3.5, nel senso precedentemente indicato, non è certo quella di diminuire il ruolo degli enti locali che nel caso di Torino hanno già raggiunto un accordo preventivo in sede di comitato di regia in ordine alle opere che si intende realizzare. Pertanto, l'unico obiettivo è quello di permettere che queste opere siano oggetto delle procedure accelerate disciplinate dalla legge obiettivo.

Il vice ministro MARTINAT, nel rassicurare la senatrice Donati, fa presente che gli insediamenti e gli interventi sono stati già individuati e che, quindi, l'unico problema concerne l'estensione delle procedure accelerate a queste opere. In tal senso, dunque, non vi sarebbe alcuna lesione alle prerogative degli enti locali se si prevedesse nell'emendamento l'inoltro al CIPE, da parte della regione dell'elenco delle opere che sono state già concordate a livello degli enti locali.

Il sottosegretario MAMMOLA ritiene opportuno che venga riformulato l'emendamento 3.5 nel senso di espungere dal testo il primo periodo.

Il senatore SCARABOSIO si impegna ad operare una riformulazione complessiva della proposta, vagliando con più attenzione le indicazioni richiamate dal presidente Grillo e accogliendo sin d'ora l'invito del rappresentante del Governo a sopprimere il primo periodo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406

Art. 3.

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «legge n. 109 del 1994.» Aggiungere il seguente periodo: «In deroga all'articolo 6 comma 5 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è comunque sostituito per qualunque importo da quello dei comitati tecnici regionali amministrativi territorialmente competenti. La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001».

Art. 11.

11.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (Modifiche all'articolo 11 della legge n. 285 del 2000). – L'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, viene sostituito dal seguente:

1. Oltre alle garanzie previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, del 20% dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.

1-bis. La cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo».

11.2/1

CAMBURSANO

Al comma 1 lettera a), ivi sostituita, sopprimere le seguenti parole: «o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilancio delle garanzie».

11.2

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie. In ogni caso, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di una banca a costituire la garanzia fidejussoria di cui al comma 2 del presente articolo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario."».

11.3

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria da una banca a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento con le modalità e le forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, triplicandone le prescritte aliquote percentuali. Detta garanzia deve essere mantenuta sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio."».

Art. 13.**13.1**

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alla legislazione."».

13.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1-bis.» inserire le seguenti: «Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono» e sopprimere le parole: «è prevista nel piano medesimo».

13.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla legislazione» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Comitato di Regia».

13.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti «dell'economia e delle finanze».

Art. 14.**14.1/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Dopo le parole: «dei villaggi olimpici» aggiungere le seguenti: «destinazione una quota pari ad almeno il 25% ai fini dell'edilizia residenziale agevolata di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167.».

14.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

"Art. 14-ter. – (*Stralcio del piano degli interventi*). – 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziare.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di Regia sentito il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e tiene conto dell'ordine di priorità, della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 285 del 2000, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici.

4. Ferma la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato di Regia, sentito il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi (2,) 3, 3-*bis* e 5 della legge 285 del 2000 attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi"».

14.2

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 14 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

Art. 14-*ter*.

(Stralcio del piano degli interventi)

1. Il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 9 ottobre 2000, n. 285 sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziata.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal *Comitato di Regia* d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e tiene conto dell'ordine di priorità della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della Legge 285 del 2000, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato dei Giochi Olimpici.

4. Ferma la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il *Comitato di Regia* d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l'elencazione delle opere comprese, nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi (2,) 3, 3bis e 5 della Legge 285 del 2000 attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi"».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

«0.^a) al comma 1, sostituire le parole: "comitato organizzatore dei giochi olimpici" con le seguenti: "comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, con le modalità di cui all'articolo 14-ter"».

14.3

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 14 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.

(Lavoratori altamente specializzati)

1. In deroga al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare al documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato previsto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono essere impiegati nella Regione Piemonte per l'organizzazione e per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 lavoratori con qualifica dirigenziale e/o comunque altamente specializzati con precedenti esperienze in ambito olimpico, che siano cittadini di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

2. Il Ministro del lavoro determina le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per il tempo necessario all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, fino al termine degli stessi."».

14.4

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dopo l'articolo 14 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.

(Lavoratori dipendenti)

1. Per assicurare la tempestiva attuazione degli adempimenti prescritti dai precedenti commi 3 e 10, la Regione Piemonte e gli Enti locali interessati possono assumere, anche in deroga al proprio ordinamento e con procedure d'urgenza, ma conformi ai principi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo di tre anni, prorogabile, a carico del proprio bilancio, fino alla conclusione dei procedimenti di realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. A tal fine possono essere utilizzate anche graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici, università o enti pubblici di ricerca.

2. La Regione Piemonte e gli Enti locali interessati sono autorizzati con onere a carico dei propri bilanci, a corrispondere ai propri dipendenti, per l'espletamento delle attività direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici del 2006, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa."».

Art. 15.**15.1**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

GUASTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

Ai fini della copertura di tutti i costi per la completa realizzazione dell'intervento di ristrutturazione dell'ex Colonia Medail in Bardonecchia, viene stanziata a favore della Regione Piemonte la somma di euro 16.000.000,00 (sedicimilioni)».

15.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15.

*(Distacco del personale appartenente ai gruppi sportivi delle
Forze armate e delle Forze di polizia)*

Il personale appartenente ai gruppi sportivi delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, da utilizzare presso le Federazioni sportive, è distaccato, per il periodo corrispondente all'utilizzazione, presso le federazioni medesime, con salvaguardia della posizione assistenziale, previdenziale e dell'anzianità di servizio, sulla base di apposito programma predisposto dalla Federazione interessata e dall'amministrazione di appartenenza ed approvato dal C.O.N.I. Le modalità di utilizzazione ed i contingenti del personale suddetto, le discipline sportive di riferimento, il trattamento economico accessorio, i rimborsi e gli eventuali compensi dovuti a qualsiasi titolo per il periodo di utilizzazione sono definiti nell'ambito di apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni di appartenenza, il C.O.N.I. e le Federazioni sportive».

Art. 16.

16.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

16.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI

*Al comma 2, dopo le parole: «dei villaggi olimpici» aggiungere le
seguenti: «, destinandone una quota pari ad almeno il 25% ai fini dell'e-
dilizia residenziale agevolata di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.».*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

99^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alle Commissioni 10^a e 12^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MALENTACCHI rileva preliminarmente che la questione delle biotecnologie è stata oggetto, sia a livello internazionale che in Italia, di un intenso e approfondito dibattito che ha visto sempre il suo gruppo contrario alla adozione di forme brevettuali sulle biotecnologie e alle manipolazioni genetiche. Dopo essersi soffermato sulla circostanza che il Ministero delle attività produttive risulta competente in materia di brevetti, rileva come però nel caso di specie non si verta in materia di brevetti industriali, il che dovrebbe indurre a riconsiderare tale assetto di competenze. Con l'attuazione della direttiva comunitaria in discussione si è, a suo avviso, aperto un varco per pericolosi sviluppi, anche alla luce della considerazione che le attività di ricerca sono in larga parte in mano di privati, che puntano al profitto secondo le logiche proprie del sistema capitalistico, mentre non si incentiva adeguatamente la ricerca pubblica in tale campo.

Conclusivamente ritiene che le questioni in campo non possano che chiamare in causa gli stessi valori fondanti della civiltà europea, anche sotto il profilo etico, ribadendo la contrarietà del suo Gruppo alla accettazione del principio della proprietà sulle manipolazioni genetiche che si tradurrà in un aumento del potere delle multinazionali. Richiamata quindi la profonda spaccatura che si è registrata nel Parlamento europeo in sede di discussione della direttiva in esame, riconferma la contrarietà del proprio Gruppo a tale impostazione e preannuncia un voto contrario.

Il senatore MURINEDDU rileva preliminarmente che l'Italia, nel recepimento della direttiva, interviene con ritardo su di una questione di grande importanza e complessità. Al riguardo ritiene opportuno richiamare i diversi interventi dell'Unione europea relativi agli OGM che a partire dal 1990 hanno fissato tre principi fondamentali: in primo luogo l'adozione del principio di precauzione in ordine alle sperimentazioni sugli OGM, in secondo luogo la concessione di autorizzazioni con un preciso limite temporale e spaziale e, in terzo luogo, che si agisca senza produrre danni irreversibili all'ecosistema. Stante la grande diversità che si riscontra nelle legislazioni nazionali, lo scopo della direttiva è quello di fissare i criteri ai quali i Parlamenti dovranno attenersi, ma occorre ricordare che la materia chiama in causa anche questioni relative al WTO e in particolare all'accordo TRIPS in materia di proprietà brevettuale ed intellettuale.

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento con l'adozione di principi direttivi di notevole interesse su una materia così complessa, quale quella dell'impiego delle biotecnologie in relazione ai problemi sollevati in tema di salute e dignità umana: al riguardo richiama il dibattito in corso sulle cellule germinali, sulle modificazioni dell'identità genetica e sulla riproduzione delle varietà vegetali ed animali.

Osserva che, pur se il provvedimento cerca di compiere un'opera di mediazione, alcuni problemi restano ancora insoluti anche per l'esistenza di un rapporto molto conflittuale fra le esigenze della ricerca scientifica e i principi ontologici sull'origine della vita e della dignità umana, problematiche e preoccupazioni che investono anche il settore agricolo e quello della protezione della multivarietà vegetale. Nel ricordare che la Commissione sta svolgendo un'importante opera di approfondimento attraverso l'indagine conoscitiva sulle biotecnologie, invita il relatore a inserire nella proposta di parere un riferimento alle preoccupazioni espresse e in particolare sull'opportunità che la brevettabilità dei prodotti OGM risponda ad un'esigenza di sintesi fra scienza ed etica.

La senatrice DE PETRIS ricorda che anche alla Camera dei deputati si è svolto un dibattito molto approfondito per le numerose implicazioni etiche e i rilevanti riflessi economici delle scelte legislative sul tappeto. Inoltre un ampio articolato dibattito si è sviluppato anche all'atto dell'adozione della direttiva comunitaria, tant'è che, a distanza di circa quattro anni, solo sei dei quindici paesi membri hanno recepito lo strumento, men-

tre altri paesi, quali la Francia, il Lussemburgo e la Germania, hanno dichiarato di non aver alcuna intenzione di recepirlo.

La senatrice De Petris rileva che, per quel che concerne in particolare il settore agricolo, il brevetto della materia vivente pone comunque un problema di controllo monopolistico delle risorse e la questione va valutata alla luce della compatibilità di tali principi con quelli accolti con altre importanti convenzioni internazionali (ad esempio sulla biodiversità): al riguardo, ricorda in particolare i principi dell'equa condivisione e della protezione dallo sfruttamento commerciale del genoma delle piante e richiama anche la convenzione FAO. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che sussistano tutte le premesse per riconsiderare, a livello europeo, la posizione comune sulla brevettabilità della materia vivente, e in particolare gli aspetti più controversi, che riguardano la brevettabilità di parti del corpo umano e di parti del genoma di varietà vegetali, richiamando il rischio di una concentrazione del controllo di tali aspetti.

Richiama quindi l'attenzione sugli aspetti etici ed economici del provvedimento, ritenendo necessario rimettere in discussione la possibilità di brevettare la materia vivente: in particolare ritiene che la brevettabilità possa rappresentare un ostacolo alla produzione di derrate agricole indispensabili per l'alimentazione umana, che la concentrazione in poche mani configuri una vera e propria posizione dominante che possa penalizzare gli agricoltori e che sussistano seri rischi nel prevedere la brevettabilità di parti del genoma delle piante, in particolare se si fa riferimento alle produzioni tipiche (richiamando le recenti vicende che hanno riguardato il basilico).

Il senatore AGONI, nel richiamarsi all'importanza dell'indagine varata dalla Commissione agricoltura sugli OGM, fa riferimento all'intervento svolto dal ministro Sirchia, ma richiama altresì il pericolo delle cosiddette sementi sterili, in relazione alle attività poste in atto nell'azienda agricola.

In relazione al provvedimento in esame, ritiene che sia importante definire sul piano legislativo le modalità applicative della direttiva in questione, osservando che peraltro il provvedimento non sarà che il primo passo di un lungo percorso che porterà ad approfondire e a meglio ulteriormente definire la questione.

Con riferimento in particolare ai profili di competenza della Commissione, richiama l'attenzione del relatore sull'opportunità di inserire nel parere una osservazione relativa all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), prevedendo una modifica della disposizione citata nel senso di prevedere che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche (secondo quanto previsto dalla lettera *g*)), sia tenuto a richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e la biotecnologie, ed anche degli altri Ministeri competenti ed in particolare del MIPAF.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario DOZZO, nel precisare che si limiterà a svolgere qualche considerazione solo in ordine alle questioni di competenza del Dicastero, sottolinea che il ritardo nel recepimento della direttiva, che è in larga parte dovuto al Governo precedente, è da attribuire anche all'esigenza di approfondire le implicazioni della direttiva medesima. Sottolinea comunque come le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento abbiano reso più rigoroso e stringente il testo normativo. Quanto poi ai rilievi in relazione al rapporto fra ricerca pubblica e privata, sottolinea che il MIPAF ha provveduto a finanziare numerose ricerche pubbliche, a livello di Istituti di ricerca e di Università, in materia di applicazioni nel settore OGM. Quanto infine alla possibilità di inserire nel provvedimento il riferimento al trattato FAO, sottolinea che allo stato ciò non è possibile in relazione allo stato di avanzamento dello strumento di ratifica. Conclusivamente, rileva come anche molti dei Paesi citati non abbiano poi di fatto veramente sostenuto la posizione assunta dall'Italia.

Il relatore RUVOLO ribadisce la proposta di parere favorevole, integrato dalla osservazione svolta dal senatore Agoni.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore Ruvolo a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

154^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VALLONE, pur ritenendo condivisibile l'esigenza di riordinare la materia ambientale, ritiene tuttavia inaccettabile un metodo che da un lato espropria il Parlamento dei propri compiti, e che dall'altro non può che creare maggiore incertezza tra i cittadini e gli operatori. In pratica, il Governo, con l'amplissima delega recata dal provvedimento in titolo, avoca la competenza a disciplinare l'intera materia ambientale, il che è senza precedenti.

Oltretutto, con alcune disposizioni di cui al capo II del disegno di legge, si interviene in materie delicatissime e che sono al di fuori dell'oggetto della delega, come quella delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Così, con l'articolo 8 si mira ad introdurre una figura fino ad oggi inesistente, e cioè l'autorizzazione paesaggistica e ambientale in sanatoria. Con tale articolo, di fatto, si dà un colpo di spugna a tutta una serie di abusi e, per di più, si determina l'estinzione dei reati commessi. Il rischio è evidente, dovendosi aspettare purtroppo che accada quanto è successo con il

condono fiscale, e cioè che le disposizioni testé menzionate determinino un ulteriore aumento degli episodi di abuso e di illegalità.

Sembra proprio che si voglia seguire una politica che lascerebbe il settore ambientale senza regole e senza tutela, e ciò attraverso un provvedimento come quello in esame che dà la sensazione che si debba quasi partire da zero, quasi che non esistessero discipline organiche di tutela. Invece negli anni scorsi molto si è fatto, ed i cittadini e gli operatori avrebbero bisogno di chiarezza e certezza, piuttosto che trovarsi dinanzi a testi normativi che stravolgano la disciplina vigente.

Forti perplessità desta poi la scelta di demandare il compito di redigere i testi unici ad una Commissione di 24 esperti, a cui di fatto viene attribuito il potere di riscrivere quasi tutta la normativa ambientale; occorrerebbe come minimo individuare con chiarezza i criteri di scelta di tali esperti, chiarendo che cosa significhi l'affermazione che possono essere scelti anche tra persone estranee all'amministrazione. Desta sconcerto inoltre la previsione di una segreteria tecnica composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione.

Contraddittoria è poi la previsione di una spesa di 1.300.000 euro, di cui all'articolo 4, comma 6, quando all'articolo 1, comma 1, si conferisce al Governo la delega ad adottare i testi unici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In conclusione, auspica che il Governo e la maggioranza siano disponibili ad un confronto aperto e costruttivo, con lo scopo di migliorare sensibilmente il testo dell'articolato, accogliendo anche il contributo del Gruppo della Margherita.

Il senatore MALENTACCHI, dopo essersi soffermato brevemente sul concetto di sviluppo sostenibile che si è affermato fra il vertice di Rio de Janeiro e quello recentissimo di Johannesburg, sottolinea come, con il disegno di legge in titolo, il Governo si proponga in realtà di imporre anche al settore ambientale una selvaggia *deregulation*, sul presupposto che vi sono moltissimi lacci e laccioli da sciogliere.

Ovviamente il giudizio dei senatori di Rifondazione comunista non può che essere fortemente negativo, non essendo accettabile il conferimento al Governo di una sorta di delega in bianco, che gli consentirebbe di riscrivere letteralmente la legislazione ambientale con la stessa scarsa sensibilità dimostrata fino ad oggi con l'adozione delle misure relative, ad esempio, alle grandi opere pubbliche o al conferimento di beni dello Stato alla Patrimonio S.p.A..

Gravissimo è poi che il Governo venga lasciato libero di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi recanti i testi unici, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi stessi: è evidente che in tal modo il Parlamento si spoglia della propria competenza in materia di legislazione ambientale trasferendola in toto al Governo.

Sconcertante è la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), laddove si afferma il principio che garantendo elevati livelli di tutela del-

l'ambiente si deve nel contempo contribuire alla competitività delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza. Ciò la dice lunga anche su quali siano gli intendimenti del Governo per quanto riguarda la riscrittura della normativa in materie delicatissime come quelle dei rifiuti e delle risorse idriche.

Fortissime perplessità suscitano anche le disposizioni introdotte nel capo II del disegno di legge, come quelle di cui agli articoli 6 ed 8. Per quanto riguarda quest'ultimo, in particolare, la sua parte politica non potrà che opporsi strenuamente all'estinzione dei reati connessi ad abusi perpetrati in aree soggette a vincolo. Con tale articolo, infatti, si vorrebbe abrogare, in via di fatto, il vincolo paesaggistico, che quando fu introdotto negli scorsi decenni rappresentò un'importante scelta di civiltà. Si vuole invece introdurre, da parte della maggioranza, un nuovo condono, che rischia di diventare permanente, consentendo il diffondersi degli abusi in aree di pregio e precludendo ad un nuovo, generalizzato condono edilizio.

Allo scopo di modificare una politica ambientale fortemente censurabile che mira, nella sostanza, a difendere il sistema delle imprese, e ciò attraverso il conferimento al Governo di una delega eccessivamente ampia e generica, i senatori della sua parte presenteranno proposte emendative migliorative del testo in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Audizione del Presidente del Centro di ricerca e sperimentazione sulle bonifiche di Cengio, professor Pietro Canepa
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Pietro CANEPA, *Presidente del Centro di ricerca e sperimentazione sulle bonifiche di Cengio*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Michele VIANELLO (DS-U) e, a più riprese, Paolo RUSSO, *presidente*, a cui replica, prendendo più volte la parola, il Presidente del Centro di ricerca e sperimentazione sulle bonifiche di Cengio, Pietro Canepa.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Pietro Canepa, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore *pro tempore* del SISMI

La Commissione prosegue l'audizione del generale Sergio Siracusa sospesa al termine della seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per la disponibilità dimostrata e ricorda che la seduta si svolge in forma pubblica. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Formula quindi alcuni quesiti ai quali fornisce risposta il generale SIRACUSA.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande e formulare osservazioni i deputati GAMBÀ, DUILIO, CICCHITTO e FRAGALÀ e i senatori CICCANTI, MUGNAI, CAVALLARO e GARRAFFA.

Risponde ai quesiti formulati il generale SIRACUSA.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta)

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del deputato PAPINI e dei senatori CAVALLARO e ANDREOTTI, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione a martedì 5 novembre 2002, alle ore 13.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il generale Siracusa per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

5^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Castagnetti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(1499) PERUZZOTTI. ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

126^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(346) MARINI. – *Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Dopo che il relatore FERRARA ha riassunto i termini della discussione svoltasi nella precedente seduta, prende la parola il sottosegretario Maria Teresa Armosino, la quale esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 (nuovo testo), in quanto nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 non sussistono risorse da destinare allo scopo, indicato nell'emendamento stesso, cui si provvede nell'ambito dell'accantonamento relativo al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presente nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Il relatore FERRARA fa presente che ciò che giuridicamente rileva, ai fini dell'espressione del parere, è la sussistenza di adeguate risorse nell'accantonamento in questione e non l'indicazione di una finalizzazione specifica. È altresì evidente che tale sussistenza – che allo stato è rileva-

bile nel disegno di legge finanziaria per il 2003 – andrà verificata nel testo approvato della medesima legge. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento in titolo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga approvato l'emendamento 1.1 (nuovo testo), per il quale la proposta di parere è ovviamente favorevole. Infatti, l'emendamento in questione, che è interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge e presenta una adeguata clausola di copertura, consente di risolvere i profili finanziari problematici del testo. Conseguentemente, l'avviso sui restanti emendamenti deve essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione delibera, quindi, di esprimere un parere nei termini prospettati dal relatore.

(1247) DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere favorevole sugli emendamenti)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Al relatore GRILLOTTI, che ricorda le questioni emerse nel corso della precedente seduta, replica il sottosegretario Maria Teresa Armosino, che segnala come, negli accantonamenti indicati, non sussistano risorse finanziarie preordinate alle finalità previste nell'articolo 2 del provvedimento. Conseguentemente esprime avviso contrario sul testo e sugli emendamenti presentati.

Il relatore GRILLOTTI fa presente che, anche in questo caso, le osservazioni del Governo non rilevano con riferimento alla competenza della Commissione e propone, quindi, di esprimere – in considerazione della sussistenza di adeguate risorse di copertura – un parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano approvati gli emendamenti 1.2, 2.1 e 2.2.

La Sottocommissione delibera quindi di esprimere un parere nei termini proposti dal relatore.

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo e degli emendamenti. Parere favorevole sul testo. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore MORO ritiene che le risposte fornite dal Governo nella precedente seduta consentano di esprimere un parere di nulla osta sul testo. Rileva invece la necessità che il Governo si pronunci dettagliatamente sugli emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa Armosino esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore nel corso della precedente seduta.

La Sottocommissione delibera, quindi, di esprimere un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 10.4, 10.5, 14.4, 15.0.1, 15.0.2, 10.6, 10.6/1, 1.6, 1.6/1, 1.6/2, 1.7, 4.1, 4.2, 5.2, 8.1 e 3.12, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 9,30.

127ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge recante, tra l'altro, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Per quanto di competenza, richiama le osservazioni e le richieste di chiarimento contenute nell'apposita nota di lettura del Servizio del bilancio, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 6, 8, 12 e 13 del provvedimento. Per quanto riguarda la clausola di copertura indicata nell'articolo 14, comma 1, fa presente che: relativamente alla lettera a), l'accantonamento, ivi utilizzato, non sussiste nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2003; relativamente alla lettera b), non sussistono sufficienti risorse finanziarie nell'accantonamento ivi indicato per gli anni 2002 e 2004; e, infine, con riferimento alla lettera c), occorre avere con-

ferma che le risorse ivi indicate sussistano anche con riferimento alla corrispondente voce della tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2003. Passando all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnala che gli emendamenti 1.13, 2.2, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera c)), 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.33, 3.34, 3.36, 3.42, 3.46, 10.4, 10.6, 10.7, 10.17 e 13.4 sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti. Con riferimento agli emendamenti 1.37 e 8.0.1, si segnala che anch'essi sono privi della quantificazione complessiva dell'onere, cui peraltro sembra incongruamente provvedersi mediante l'introduzione di un'imposta di scopo (commi 2, 3 e 4 del secondo emendamento) i cui effetti compensativi andrebbero comunque quantificati, eventualmente richiedendo la predisposizione di un'apposita relazione tecnica. Occorre poi valutare – eventualmente chiedendo la predisposizione della relazione tecnica – gli effetti degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera l)), 3.50 (che intervengono in relazione alla progressione economica e/o di carriera dei magistrati) e 4.193. In relazione al parere da rendere sull'articolo 4, comma 1, lettera f) del testo, occorre inoltre valutare gli emendamenti 4.35, 4.36, 4.37, 4.47, 4.51, 4.195 e, in relazione al parere sull'articolo 12 del testo, l'emendamento 12.2. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Preso atto della complessità dei rilievi formulati dal relatore, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre del tempo necessario per svolgere i conseguenti approfondimenti.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(933) MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica su testo ed emendamenti)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1 dispone l'erogazione di una borsa di studio, per il periodo di formazione svolto dagli specializzandi in medicina nel periodo 1983-1991, a favore di coloro che alla data di entrata in vigore delle norme abbiano presentato domanda per il riconoscimento di tale emolumento. Posto che l'attuale formulazione lascia aperta la possibilità per coloro che non hanno ancora provveduto, di

poter inoltrare la richiesta prima dell'entrata in vigore delle norme, beneficiando, quindi, del conseguente trattamento economico, sembrerebbe opportuno richiedere la predisposizione di una relazione tecnica per avere una quantificazione degli oneri connessi. Analoga valutazione si rende necessaria per gli emendamenti volti ad ampliare od a modificare la disposizione concernente l'identificazione della platea di beneficiari, ovvero a disporre coperture finanziarie aggiuntive. Fa presente, inoltre, che non è prevista alcuna norma che, a fronte del riconoscimento della borsa di studio, regoli il contenzioso pendente.

Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto ad esprimere il proprio consenso alle osservazioni del relatore, la Sottocommissione approva la richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul testo del provvedimento e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO fa presente che si tratta del disegno di legge di delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 4, concernente la costituzione di una Commissione per la redazione di testi unici in materia ambientale composta da un numero prestabilito di componenti, prevede una autorizzazione di spesa configurata quale limite massimo di spesa: occorre valutare l'opportunità di rendere più flessibile la norma concernente il numero di componenti, per rendere più effettivo il limite costituito dall'autorizzazione di spesa. Occorre, inoltre, acquisire conferma sulla neutralità finanziaria delle norme contenute dell'articolo 6, nonché chiarimenti sugli eventuali riflessi sulla finanza locale determinati dalle modifiche alla definizione giuridica di rifiuto previste dall'articolo 7.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma la neutralità finanziaria delle norme contenute nell'articolo 6 e dichiara l'insussistenza di effetti a carico della finanza locale, conseguenti alle norme previste dall'articolo 7.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo il senso del rilievo sollevato dal relatore in merito all'articolo 4, propone di esprimere avviso favorevole, introducendo, tuttavia, una condizione secondo la quale il numero dei componenti della Commissione, ivi richiamata, in luogo di un numero fisso predeterminato, venga stabilito in un numero massimo di ventiquattro componenti.

Il senatore MORANDO preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere favorevole sull'articolo 7, in quanto ritiene che dalle norme ivi indicate si produca un pregiudizio certo sull'equilibrio dei bilanci degli enti locali.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore GRILLOTTI, prende la parola il presidente AZZOLLINI per proporre il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento in titolo, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti sugli aspetti richiamati dal senatore Morando.

Convieni la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

36^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Betta, ha adottato le seguenti deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 1^a e 4^a riunite:

(233) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*: rinvio dell'emissione del parere;

(1513) *Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*: rinvio dell'emissione del parere;

(1604) *LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza*: rinvio dell'emissione del parere;

alla 3^a Commissione:

(366) *PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998*: parere favorevole.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2002

19ª Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

